



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N 240 del 27/10/2023

OGGETTO

Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno **duemilaventitre** alle ore **12:50** del giorno **ventisette** del mese di **Ottobre** nella sede comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
RICCI FRANCESCO PAOLO	SINDACO	SI	
LEGISTA MARIANNA	ASSESSORE	SI	
BONASIA COSIMO	ASSESSORE	SI	
BRANDI FRANCESCO	ASSESSORE	SI	
FARELLA CHRISTIAN	ASSESSORE	SI	
ALTAMURA SILVIA	ASSESSORE	SI	
SCHIRALDI SERENA RITA	ASSESSORE	SI	
SANTORUVO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI	

Presenti **8** Assenti **0**

Assume la Presidenza il Il Sindaco Sig. Avv. Francesco Paolo Ricci
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il punto 8) del Principio Contabile applicato concernente **la programmazione di bilancio All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, al Paragrafo 8. “Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)” – 8.1. La Sezione Strategica (SeS)**, prevede che *<<con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:*

1. *organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. **Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente**>>;*

- che il **Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02-02-2018 ed, in particolare, il Titolo VI “**CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE**” - art. 16 “Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate non quotate”, commi 1 e 2, prevede:

*<<1. Il Comune definisce gli **indirizzi programmatici per le attività delle società partecipate non quotate nella Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP)** previsto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. L'analisi strategica contenuta nel DUP richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Devono essere definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente; per le società tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel piano industriale pluriennale, se adottato.*

2. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società: **a)** approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto dalla Sezione strategica, della

durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario triennale, contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate da valere come indirizzi>>, in coerenza con quanto disposto **dall'art. 147 - quater del TUEL**;

- che l'**art. 19. Gestione del personale** del D.Lgs. 19-08-2016, n. 175 "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**", ai commi 5, 6 e 7, prevede quanto segue:
"5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

- che in relazione alla suddetta prescrizione regolamentare, pertanto, il Consiglio Comunale di Bitonto ha ritenuto che la sede più idonea per la fissazione degli **"obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate"** di cui all'**art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016**, fosse, appunto, **la Sezione Strategica del D.U.P.**;
- che, in merito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 66 del 24.04.2023, ha approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che nella Sezione Strategica (pagg. 282-343) ha fissato per le società controllate dal Comune di Bitonto (**Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione, Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A. e Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca barese S.c.r.l.**) gli obiettivi strategici e gestionali nonché le direttive in materia di spese di funzionamento, comprese le spese per il personale, giusta quanto prescritto dal richiamato art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175;
- che, rispetto alla data di approvazione del DUP 2023-2025, i suddetti obiettivi e direttive devono essere aggiornati, limitatamente alla società **Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A.**, per effetto dell'approvazione, con Verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 13.03.2023, degli **obiettivi strategici dell'anno 2023** (modificati rispetto alla relazione sottoposta all'esame dell'Assemblea dei soci tenutasi il 15.12.2022 – argomento iscritto al punto n. 3 dell'odg. e la cui discussione è stata oggetto di rinvio ad una successiva seduta) e del **budget 2023**;

- che per quanto concerne **l'Azienda Servizi Vari S.p.A.** (posta in liquidazione a marzo 2020), che è l'unica tra le società controllate rispetto alla quale il Comune è in grado di fissare in autonomia obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale (in quanto titolare del 60% del capitale sociale, con un socio privato di minoranza detentore del 40% del capitale sociale e che ha esercitato il diritto di recesso ad agosto del 2018), il D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.03.2023, nella Sezione Strategica, paragrafo "**Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate**", pagg. 391-392, ha fissato i seguenti **obiettivi gestionali**:

<< OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI DELLA AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Il Consiglio Comunale di Bitonto, con deliberazione n. 156 del 30.12.2019, avente ad oggetto "ART. 20, COMMI 1, 2 e 3 DEL D.Lgs. N°175 DEL 19/08/2017 E SS. MM. ED II – "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI detenute al 31/12/2018 e CONNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO da approvarsi entro il 31/12/2019" – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE" ha, tra l'altro, disposto, quale misura di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n°175 del 2016 e ss. ed ii. la messa in liquidazione della Società A.S.V. S.p.a. Tale decisione è stata attuata, con il Verbale dell'Assemblea straordinaria della società tenutasi in data 19 marzo 2020.

Pertanto, gli obiettivi gestionali della società medesima in stato di liquidazione sono quelli fissati dalla Giunta Comunale nella deliberazione di indirizzo n. 31 del 7 febbraio 2020, recepiti nel richiamato Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del 19 marzo 2020, a rogito del Dott. Roberto Berardi, Notaio in Terlizzi, che di seguito si riportano nuovamente:

- ***compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti;***
- ***compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;***
continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020;>>;
- che il Comune di Bitonto, **congiuntamente** ai Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, detiene, altresì, la partecipazione pubblica locale totale della **Società S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A.)** su cui i Comuni soci esercitano un controllo analogo "congiunto" (società in house providing).

Con propria Delibera n°1 del 25/03/2020 il Commissario ad Acta dell'A.R.O. BA 1, Dott. Gianfranco Grandaliano, in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta deliberazione della Giunta Regionale n°382 del 24 marzo 2017 ("L.R. n°24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario") e n°1792 del 07 ottobre 2019 ("L.R. n° 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14 c. 2, relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Nomina Commissario ad acta"), **ha deliberato**, per tutte le motivazioni ivi riportate:

<<...

1)(...)

2) di affidare, secondo il modello dell'in house providing, a S.A.N.B. S.P.A. i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati

nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

- 3) di stabilire l'uniformazione dei servizi nel territorio dell'ARO e, in particolare, che la raccolta dei rifiuti avvenga in modalità domiciliare con il sistema del porta a porta coerente con gli atti della pianificazione regionale e secondo le tempistiche riportate nei contratti di servizio;
- 4) di stabilire la durata dell'affidamento in quindici anni, in conformità all'art. 203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 5) di precisare, altresì, che i contratti di servizio recepiscano le ulteriori previsioni di cui all'art. 203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 6) di demandare ai competenti uffici dei Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente deliberazione, la stipula dei contratti di servizio che dovranno tener conto delle specificità socio-territoriali >>.

Per questa Società l'art.23 "**Esercizio del controllo analogo**" dello Statuto allegato all'Atto costitutivo Rep.n.2046 Racc. 1419 del 31.12.2014 a rogito del Notaio dott. F. Capozza di Corato (Bari), come modificato con Verbale di Assemblea Straordinaria del 10.09.2020, a rogito del medesimo Notaio, Repertorio n. 7588, Raccolta n. 5286, registrato a Bari il 15.09.2020 al n. 32347/1T, e, da ultimo, con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 1° agosto 2023, redatto dallo stesso Notaio, prevede, al terzo comma, lett. a), che **l'assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che "a) indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali"**.

In merito, l'Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta del 13.03.2023, ha approvato (argomento iscritto al punto n. 1 dell'odg) **la Relazione programmatica Obiettivi Strategici della SANB SpA per il 2023**, che di seguito si riporta:

<< Relazione programmatica Obiettivi Strategici della SANB SpA per il 2023

PREMESSA

Obiettivi Strategici

La definizione degli obiettivi strategici per l'annualità 2023 rappresenta un momento di continuità nella gestione societaria rispetto ai primi esercizi di operatività, finalizzato al rispetto delle previsioni del piano industriale approvato e degli interventi di ARERA in materia di regolazione del settore dell'igiene urbana.

I cambiamenti determinati dagli atti deliberativi dell'Autorità stanno incidendo ed incideranno sempre più sulle politiche gestionali della società e nei rapporti gestore-comune.

Ricordiamo gli atti che, all'attualità, incidono sulle scelte e sugli obiettivi strategici:

Deliberazione n.444/19 ("trasparenza");

Deliberazione n.363/21 (MTR-2); Deliberazione n.15/22 ("qualità").

Attuazione nuovo contratto unitario di servizio

Nel corso dell'anno 2023 si dovrà dare piena attuazione al nuovo contratto di servizio.

Il contratto di servizio, oltre a costituire un atto fondamentale per la gestione e regolazione delle modalità di affidamento e di esecuzione del servizio, diviene uno strumento indispensabile in relazione all'applicazione delle citate deliberazioni ARERA.


A. Obiettivo 1. Tracciabilità

L'Obiettivo della "Tracciabilità" prevede l'attuazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio di importanti dati connessi all'esecuzione dei servizi.


Con questo titolo, volutamente, abbiamo sintetizzato quanto l'Autorità, in modo esplicito, richiede con l'entrata in vigore della propria deliberazione n.15/22 titolata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Con tale deliberazione viene approvato il cosiddetto "TQRIF" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tale deliberazione, in buona sostanza, oltre al tracciamento di tutti i servizi svolti, richiede la tracciabilità delle comunicazioni che intercorrono con gli utenti. Si tratta dell'applicazione di un sistema integrato che, a fronte della registrazione dell'effettivo svolgimento dei servizi contrattualizzati, nell'ottica della garanzia e trasparenza per l'utente (delibera n.444/19), prevede uno scambio di informazioni con l'utente che sia tracciabile e dimostrabile in qualsiasi momento.

Per tale ragione nel termine "tracciabilità", a nostro sommo parere, è sintetizzata la ratio della norma, come di seguito schematizzato:



Nello schema sono state inserite le tre fasi attuative del sistema di tracciabilità. Nell'ambito del più vasto programma di "transizione digitale" che prevede l'introduzione di cambiamenti sostanziali nelle procedure gestionali ed amministrative, dematerializzando il più possibile la produzione ed archiviazione dei documenti, progettando e realizzando sistemi di monitoraggio e controllo a distanza, in particolare, il sistema **PAP & METERING** che rappresentava uno degli obiettivi 2021, è stato attuato secondo quanto previsto. Trattandosi di un sistema complesso la cui attivazione integrale risultava difficile da gestire in unico momento, era previsto che si procedesse per lotti funzionali in relazione alle esigenze ritenute prioritarie.



Di seguito quanto già attuato e quanto si prevede di attuare in tema di tracciabilità, nel corso dell'esercizio 2023.

L'acquisizione delle banche dati delle utenze TARI è stata realizzata solo con il Comune di Bitonto, in conseguenza del fatto che si era in procinto di avviare il porta a porta su tutto il territorio ed era necessario disporre della banca dati TARI per associare le attrezzature in consegna, con le utenze attive. Acquisiti i primi dati, esiste il problema del periodico allineamento della banca dati comunale con quella del gestore, in quanto è fisiologico il cambiamento dei dati stessi (trasferimenti, cessazioni, nuove aperture, nuove unità abitative, ecc.).

Acquisita la banca dati del Comune di Bitonto, è stato poi possibile organizzare la distribuzione delle attrezzature per tipologia di utenza (domestica e non domestica) e rilevare (cosa non di poco conto) i casi di "anomalia" (unità abitative o commerciali non censite o non correttamente censite) che hanno poi dato luogo all'aggiornamento della banca dati comunale.

Anche in considerazione di quanto detto, la trasmissione dei dati da parte degli altri Comuni alla SANB, si renderà opportuna, in prossimità di una sostituzione delle vecchie attrezzature in possesso degli utenti, con le nuove, dotate di "tag" per la rilevazione degli svuotamenti.

A.1. Tracciamento raccolte

Passo successivo a quello dell'acquisizione della banca dati TARI e della distribuzione dell'attrezzatura per il conferimento dei rifiuti, dotata di "tag", sarà quello della rilevazione degli svuotamenti.

Il monitoraggio degli svuotamenti consentirà:

- di conoscere importanti dati utili per un eventuale miglioramento del servizio (per esempio modificando la frequenza delle raccolte programmate) anche ai fini di una riduzione dei costi complessivi;
- di valutare le performance del personale addetto agli svuotamenti, ai fini di raggiungere un livello medio omogeneo di efficienza;
- di individuare utenti non rispettosi del programma di raccolta, potenzialmente autori di sversamenti abusivi nelle strade periferiche e/o nei cestini gettacarte;
- di riscontrare con immediatezza le eventuali variazioni sulle utenze domestiche e non domestiche nuove o cessate o trasferite, per poi comunicarle agli uffici competenti (qualora non lo abbiano già fatto i diretti interessati);
- di intraprendere il percorso verso la tariffazione puntuale, disponendo di dati "consolidati" sui conferimenti per tipologia di utenza, dai quali partire per le politiche tariffarie.

Già nel 2022 si è proceduto ad avviare una prima fase di sperimentazione sulla efficacia di un sistema di rilevazione degli svuotamenti. Il test ha dato buoni risultati, pertanto nel corso del primo semestre del 2023 si procederà all'acquisto di un numero di "rilevatori" pari alle squadre di raccolta che operano sul territorio di Bitonto. I dispositivi di rilevazione trasmetteranno i dati ad una banca dati online dalla quale, un sistema di business intelligence progettato da SANB, attingerà gli stessi dati, mediante un sistema ETL (Extract, Transform, Load), li selezionerà e li ordinerà per renderli fruibili per la consultazione e la reportistica. La lettura dei dati darà luogo alle future scelte tecniche e tariffarie, con lo scopo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ridurre gli abbandoni selvaggi, contenere i costi di raccolta.

Tutto quanto fatto ed in programma di prossima attuazione a Bitonto, è auspicabile che avvenga negli altri Comuni serviti da SANB. Probabilmente il secondo Comune in cui si adotterà il citato

modello sarà il comune di Terlizzi che ha già deliberato una nuova dotazione integrale di mastelli alle utenze domestiche.

Successivamente, in coerenza con il Piano industriale e con lo schema regolatorio di ARERA, se ne prevede l'estensione anche ai comuni di Corato e Ruvo di Puglia.

L'integrazione del sistema di rilevamento prevede anche l'interconnessione digitale dei mezzi (industria 4.0) per i quali è possibile un monitoraggio esteso, che parte dalle condizioni manutentive e di esercizio e si estende anche alle percorrenze ed altri dati di interesse ai fini del monitoraggio dei servizi.

A.2. Tracciamento qualità dei servizi

Con la Delibera ARERA n.15/2022 sono entrati in vigore importanti obblighi sia per i Comuni che per i Gestori dei servizi di raccolta e spazzamento che mirano a raggiungere un livello adeguato di trasparenza dell'operato dei soggetti attivi in questo ambito.

Il primo passo previsto e realizzato da SANB è stato quello di elaborare, il contenuto della Carta della qualità (lato Gestore) ai sensi dell'art. 5 della citata Delibera ARERA n.15/2022, nella quale sono riportate tutte le più utili informazioni destinate all'Utente, al fine di renderlo edotto sui diritti ed obblighi inerenti allo specifico settore della gestione dei servizi di igiene urbana nello specifico territorio.

Nella Carta della qualità, sono indicati, fra le altre cose:

- il **Numero Verde 800 71 40 28** previsto dall'art.20 della Delibera n.15/2022 utile all'Utente per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
- Il **Numero Verde Emergenze 800 96 12 13** previsto dall'art.48 della Delibera n.15/2022 dedicato al pronto intervento per:
 - o richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - o richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
 - o richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Il secondo passo, dopo il varo della Carta della qualità (lato Gestore) e la definitiva produzione della "Carta della qualità dei servizi" prodotta dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) AGER Puglia, è stato quello in cui la SANB si è occupata della progettazione di un sistema di tracciamento dei servizi erogati, sempre in applicazione della Delibera n.15/2022.

Sono stati messi sotto osservazione due fattori: il grado di rispetto della "qualità contrattuale" ed il grado di rispetto della "qualità tecnica" messi in relazione a diversi livelli di attuazione pratica di tali principi (definiti "Schemi regolatori").

Lo "Schema regolatorio I" scelto dall'Ente Territorialmente Competente (AGER) per il 2023, contempla il rispetto di un generale "livello qualitativo minimo" senza particolari vincoli di tracciamento, con riferimento agli indicatori di qualità "contrattuale" e "tecnica". Purtroppo, l'art.56 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.15/2022 riferisce che: *"Il gestore deve predisporre un*

registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata. Il registro deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno". In altri termini, si deve intendere che pur non essendo richiesto il rispetto degli standard minimi previsti per gli Schemi regolatori di livello superiore al primo (Schema regolatorio I) la registrazione delle prestazioni del Gestore, relative alla qualità "contrattuale" e "tecnica" vanno effettuate già dall'anno 2023 ed entro il 31 marzo 2024, si dovranno comunicare i relativi dati all'ARERA ed all'ETC-AGER.

La SANB ha progettato e messo in esercizio un "Registro informatico" che raccoglie i dati sulle seguenti prestazioni:

Qualità contrattuale

1. Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo;
2. Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo;
3. Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi
4. Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi
5. Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo
6. Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo
7. Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo
8. Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo

Qualità tecnica

1. Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39
2. Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore
3. Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46
4. Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore
5. Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore

Il detto Registro informatico, in questo primo anno di sperimentazione, viene alimentato manualmente dagli operatori del contact center, ma si sta lavorando per ridurre il più possibile i

passaggi con intervento manuale. Del resto, la stessa Delibera ARERA n.15/2022, richiede che le istanze provenienti dall'Utente debbano essere scritte, per determinare un obbligo di riscontro entro i termini indicati. La SANB ha di fatto messo in attività una molteplicità di modalità di comunicazione con l'Utente (sito web, app su telefono mobile, email, whatsapp) che si sta cercando di interfacciare con dispositivi che rendano i dati, compatibili e conformi allo standard del Registro informatico. Con la creazione di "form" da compilare a cura dell'Utente (da cellulare o da pc) attraverso i quali far confluire informazioni in un'unica piattaforma di gestione di detti dati (di fatto un CRM-Customer Relationship Manager) sarà possibile rispondere prontamente e compiutamente ad ogni istanza, rispettando i tempi e soprattutto dando la possibilità di registrare i dati, monitorarli e produrre la prevista reportistica.

Il completamento del sistema di tracciamento e gestione dei dati di qualità, metterà SANB in condizione di essere pronta alla eventualità (già in parte annunciata) di passaggio dallo Schema regolatorio I allo Schema regolatorio II che prevede che si operi al di sopra degli standard minimi già indicati in Delibera. Tale passaggio potrà prevedere benefici anche finanziari, per le Comunità virtuose (Comuni, Gestori, Utenti finali) a parziale abbattimento dei costi dei servizi a carico dei Cittadini.

B. Obiettivo 2. Predisposizione schema di regolamento TARIP

L'attuazione di questo obiettivo prevede la redazione di uno schema di regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva (cd. tari puntuale) prevista dall'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.¹

Il regolamento comunale, ad adottarsi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 Dlgs. 446/1997, istituirà la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) come previsto dalla norma sopra citata.

Il medesimo regolamento stabilirà i criteri, nel rispetto delle disposizioni del DM 20 aprile 2017, per la realizzazione dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

In fase di prima attuazione si potrà prevedere un sistema semplificato di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile o RUR (rifiuto urbano residuo) conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica). Con tale modalità si soddisfa il requisito minimo, stabilito dall'art.4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo della TARI.

¹ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

C. Obiettivo 3. Estensione del servizio operativo al Comune di Molfetta


Si tratta di dare piena attuazione alle previsioni dei documenti della programmazione (piano industriale e relativo addendum, relazione confermativa ex art. 34 D.L. 179/2012, conv. nella Legge 221/2012).

Il comune di Molfetta ha inteso dare impulso al procedimento di ingresso nel servizio di gestione unitaria a mezzo della SANB Spa. Saranno pertanto svolte indispensabili attività di ricognizione delle caratteristiche e degli standard di servizio attualmente assicurati dalla società in house ASM in modo da assicurare un passaggio gestionale senza soluzione di continuità, garantendo anche per il gestore entrante, le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Seguirà una fase di verifica di corrispondenza delle modalità organizzative e di erogazione dei servizi al fine di garantire un livello adeguato di unitarietà gestionale e in funzione di un miglioramento della qualità del servizio.

D. Obiettivo 4. Selezioni di personale amministrativo

In coerenza con il fabbisogno approvato in assemblea dei soci si prevede di dare esecuzione alle selezioni del personale amministrativo per la copertura dei posti vacanti risultanti dallo schema di seguito riportato.



Il fabbisogno approvato evidenzia l'esigenza di ulteriori unità di personale necessario per garantire la piena operatività dei servizi esistenti e da implementare.

In verde le figure professionali già in servizio; in giallo il personale da integrare. In particolare:

- ⇒1 unità è prevista per dare piena attuazione operativa al sistema relativo alla qualità dei servizi di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022;
- 1 unità occorre per dare continuità al servizio di segreteria e per le procedure relative agli acquisti sottosoglia;
 - 1 unità viene destinata alla contabilità economica al fine di poter impegnare appieno il capo servizio nella pianificazione economico finanziaria e nel controllo di gestione;
 - 1 unità viene destinata a potenziare l'ufficio personale anche a seguito del maggiore impegno conseguente alle nuove assunzioni.

Le selezioni del personale saranno avviate previa verifica di copertura del relativo costo in base al budget e ai PEF approvati. Le assunzioni e gli eventuali scorrimenti della graduatoria, saranno poi effettuate solo a fronte della riscontrata effettiva esigenza di personale e comunque previa valutazione della sostenibilità economica e finanziaria. Eventuali assunzioni aggiuntive a mezzo delle medesime selezioni e rispetto alle esigenze effettive di ulteriori unità saranno possibili previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria.

E. Obiettivo 5. Attivazione nuovi servizi

Il presente obiettivo intende focalizzare l'attenzione sulla possibilità di stabilizzare a regime servizi specifici per il miglioramento del decoro urbano e delle performance di raccolta differenziata, già avviati in forma sperimentale.

Gli oneri relativi a tali servizi trovano parziale copertura nel budget 2023 fino al mese di aprile. La loro stabilizzazione richiede lo stanziamento di risorse ulteriori ricavabili in base ai costi quantificati nelle comunicazioni già inviate ad ogni comune.

L'esecuzione delle raccolte porta a porta ha comportato e comporta l'assorbimento di notevoli risorse sia lavorative che strumentali, determinando di fatto, una limitazione del budget assegnato al decoro urbano. Con la messa a regime dei servizi di raccolta e, soprattutto, con il raggiungimento degli obiettivi di RD, le comunità esprimono l'esigenza di migliorare il decoro urbano. Per tale motivo sono stati ipotizzati diversi servizi dedicati a tale fine.

L'attivazione di questi nuovi servizi costituisce ampliamento del perimetro gestionale di cui all'art.4 del MTR-2, pertanto i relativi costi di gestione dovranno essere inseriti nei relativi PEF.

E.1 Servizio Decoro Urbano (SDU)

Il Servizio di Decoro Urbano, in sigla SDU, consiste nell'esecuzione di operazioni di pulizia, diserbo e lavaggio di strade ed aree pubbliche con la finalità di ottenere un sensibile miglioramento del decoro percepito dagli utenti.

Un'apposita squadra formata da conduttori e operatori provvede ad eseguire quanto necessario avvalendosi di mezzi e attrezzature idonee (lavrastrade, mezzi leggeri a trazione elettrica, decespugliatori, ecc.).

Lo svolgimento di questo servizio costituisce l'occasione per sperimentare l'utilizzo di mezzi elettrici di piccole dimensioni in servizi diversi da quelli specifici di raccolta rifiuti e spazzamento stradale.

E.2 Pulizia Accurata Centri Storici (PACS)

La Pulizia Accurata dei Centri Storici (in sigla PACS) viene ottenuta mediante utilizzo di un'attrezzatura aspirante a funzionamento elettrico autonomo (ricaricabile) che potrà essere alternata al classico intervento manuale.

Lo scopo è quello di assicurare l'asportazione del rifiuto minuto impossibile o almeno più difficile da eliminare con le tradizionali scope in dotazione all'operatore e con maggiore dispendio di tempo. Da sottolineare l'aspetto relativo all'impatto ambientale con riferimento alle emissioni acustiche e alle emissioni in atmosfera (zero impatto).

E.3 Servizio Migliorativo UtENZE Non Domestiche (SMUND)

Si tratta di un servizio che prevede un'azione che integra un miglioramento del decoro urbano con la soppressione di almeno quattro carrellati stradali unitamente ad un notevole incremento degli standard di servizio per le utenze che ne beneficiano in quanto le stesse fruiscono di un servizio di raccolta con frequenza giornaliero esteso a tutte le frazioni.

La soppressione dei carrellati per quattro tipologie di rifiuti (carta, plastica, secco, umido) riduce notevolmente le possibilità di conferimenti abusivi e anomali da parte di utenze non autorizzate.

Le utenze interessate otterrebbero in dotazione il solo carrellato destinato alla raccolta del vetro (per ovvie ragioni di prevenzione dei rischi legate alla fragilità ed alla pericolosità dei frammenti), fruendo della dotazione di sacchi dedicati di adeguata volumetria e tipologia per un agevole conferimento delle frazioni carta, plastica, secco e umido. Per quest'ultima tipologia è prevista la dotazione di un sacco in carta (che elimina eventuali colaticci) e un sacco in polietilene per l'esposizione all'esterno. La raccolta viene eseguita in fasce orarie compatibili con le esigenze delle varie attività.

E.4 Isola Ecologica Mobile (IEM)

Il servizio con Isola Ecologica Mobile (in sigla IEM) intende facilitare il conferimento delle frazioni differenziate (con esclusione del secco residuo) posizionando un apposito modulo attrezzato in aree dell'abitato che rispondono a determinate caratteristiche (possibilità di parcheggio, distanza dai centri comunali di raccolta, elevata densità abitativa, ecc.).

Rappresenta un'attività complementare al sistema di raccolta porta a porta con la duplice funzione di sensibilizzare alla corretta selezione e conferimento dei rifiuti venendo incontro ai principi che animano le diverse richieste degli utenti (capillarità, diffusione, prossimità dei sistemi di raccolta).

F. Obiettivo 6. Sostituzione del parco mezzi leggeri a motore con mezzi a trazione elettrica

Attualmente la società ha in esercizio oltre 50 mezzi leggeri (Piaggio Ape e Porter) a motore a combustione interna (benzina, gasolio) per i quali è in corso l'analisi di convenienza economico-ambientale per la loro sostituzione con nuovi mezzi a trazione elettrica.

Nell'analisi in corso si prevede la realizzazione dell'infrastruttura energetica a supporto (pensiline fotovoltaiche per ogni unità locale) che consenta di non attingere totalmente l'energia dalla rete. Indubbi i vantaggi sotto il profilo dell'impatto ambientale dell'attività di spazzamento a cui sono dedicati la maggior quota di mezzi.

G. Obiettivo 7. Azioni integrate di contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti

Si tratta di un obiettivo già previsto e di cui sono state attuate varie fasi che vanno dalla videosorveglianza alle attività di controllo degli ispettori ambientali congiuntamente alle polizie locali.

Sulla base delle attività già svolte le ipotesi più ricorrenti e meritevoli di attenzione sono le seguenti:

- abbandono di sacchetti lontano dal civico della propria abitazione contenenti rifiuti misti, in giorni e in orari in cui non è previsto il conferimento;
- abbandono di rifiuti di varia tipologia su strade e aree periferiche o rurali del territorio.

Le attività di controllo a cui sono seguiti ammonimenti (avvisi di cortesia, cartellonistica) unitamente alle sanzioni irrogate dalle polizie locali hanno determinato in alcuni casi l'eliminazione o il contenimento del fenomeno.

Particolarmente impegnativo e di scarsa efficacia si è rivelato l'utilizzo delle fototrappole per aspetti diversi (alimentazione, posizionamento in discreto, recupero e analisi delle immagini). Tali difficoltà fanno propendere per un affidamento a società specializzate di tale attività.

Il comune di Corato ha reso disponibile un sistema più evoluto di videosorveglianza che dovrebbe consentire di superare alcune criticità evidenziate.

A fronte di tale previsione si prevede di destinare alcune unità di personale alle attività di controllo e ispezione come già avvenuto nell'anno in corso intensificandone l'azione. Anche in tal caso si tratta di una variazione del perimetro gestionale i cui costi di gestione dovranno essere inseriti nei relativi PEF in quanto si tratta di attività incrementali non previsti.

Alla luce di quanto sopra le azioni integrate si concretizzano nelle seguenti attività esposte nella cronologia di esecuzione:

- a) Campagna di informazione istituzionale contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- b) Intervento coordinato sul territorio degli ispettori della società, ai sensi della legge regionale 37/2011 congiuntamente alle polizie locali per la fase sanzionatoria;
- c) Adozione di sistemi di videosorveglianza con affidamento a terzi delle relative attività.

H. Obiettivo 8. Realizzazione centri del riuso

I cosiddetti "**centri del riuso**" sono disciplinati dall'art.180-bis del Dlgs. 152/06, che di seguito si riporta:

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

(articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) *uso di strumenti economici;*
- b) *misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;*
- c) *adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle*

condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla *raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili*. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

(comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 del 2015)

Indispensabile, anche sulla scorta delle esperienze consolidate in altri territori, l'approvazione di un apposito regolamento.

Si ritiene che il CdR debba essere gestito da soggetto diverso dal gestore dei servizi di igiene urbana in quanto potrebbe configurarsi lo svolgimento di attività commerciale non consentita.

I CdR devono essere ubicati, di norma, presso i CCR. La competenza è dei comuni.

L'esercizio dei CdR deve essere disciplinato da appositi regolamenti che dovranno disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- o utenze ammesse
- o modalità di consegna dei beni
- o modalità di registrazione dei beni
- o modalità di ritiro
- o tempi di giacenza
- o orari di apertura

I costi di esercizio per il funzionamento del CdR sono costituiti da:

- costi per il personale
- costi per la gestione della sede (consumi, pulizie, piccole manutenzioni, ecc.)
- costi generali per arredi, hardware, software ecc.>>

- che, con riferimento specifico agli **“obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese per il personale”** della SANB S.p.A., **“anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”**, di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, avuto riguardo alle indicazioni esegetiche giurisprudenziali per cui l'onere del contenimento delle spese va inteso ed applicato nei limiti di compatibilità con lo specifico settore di operatività della società partecipata e, dunque, tenendo conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e livelli minimi di adeguatezza degli

stessi¹, le indicazioni da fornire all'assemblea per l'organo amministrativo sono le seguenti:

a) Attribuzione di **assegni ad personam o superminimi** comunque denominati, previsti dal ccnl applicato, soltanto

- a fronte di incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle rientranti nel profilo e nelle mansioni di normale assegnazione, purché funzionali alla continuità del servizio o alla realizzazione di miglioramenti di produttività/qualità o riduzione di costi per la società;
- in via temporanea e correlata all'effettivo svolgimento delle attività aggiuntive;
- con periodiche verifiche dell'effettiva realizzazione dei risultati attesi.

b) **Retribuzione variabile dei dirigenti:**

□ attribuzione unicamente di retribuzioni non eccedenti quanto stabilito dal CCNL applicato (Federmanager dirigenti industria) strettamente correlati a specifici obiettivi di risultato annuali o pluriennali verificabili.

c) **Divieto di attribuzioni di livelli superiori** se non:

- in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- in adesione motivata a proposte di conciliazione della commissione dell'Ispettorato/direzione territoriale del lavoro;
- previo svolgimento di procedure di progressione interna su posti vacanti riservate² ai dipendenti in

¹ L'art. 19, co. 5 attribuisce alle amministrazioni socie di società a partecipazione pubblica, il potere e dovere di fissare con propri provvedimenti direttive per quanto riguarda assunzioni e oneri contrattuali del personale.

Il d.lgs n. 100 del 2017 ha modificato il testo con un'integrazione destinata a produrre notevoli effetti sulla futura gestione del personale delle società in controllo pubblico e quindi sugli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue da diversi anni. Il decreto correttivo infatti ha aggiunto che la fissazione dei suddetti obiettivi debba avvenire anche "**tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera**".

Questo inciso costituisce una importante puntualizzazione che consente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività. In particolare, la novella consente una **certa flessibilità rispetto alla necessità di contemperare il contenimento delle spese con la necessità di assicurare i livelli minimi del servizio atteso dalla società partecipata**.

Tale svolta era stata in via esecutiva già anticipata da una pronuncia della Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana, nella deliberazione n. 1/2015.

Si evince chiaramente che, seppure l'amministratore controllante deve impartire direttive per il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, non può non tenere conto dell'ambito in cui il soggetto opera e dunque considerare le esigenze assunzionali e di dotazioni del personale per assicurare i livelli di dotazione minima del servizio. In tal modo viene riconosciuta una certa discrezionalità che può contribuire a regolare più appropriatamente situazioni meritevoli di un trattamento differenziato (cfr. F. Curcuruto: "*Osservazioni sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche*", in "*LavoroDirittiEuropa*", n. 1/2018).

Nello stesso senso, in "*Manuale delle società a partecipazione pubblica*" di R. Garofoli, A. Zuppini e Altri (Neldiritto Editore, 2018, pag. 636), per i quali l'indicazione degli obiettivi "**non può che essere ispirata - in conformità con le esigenze di razionalizzazione e di economicità nella gestione di risorse pubbliche che sottendono proprio tale quadro normativo – ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative esigenze, sia in termini di effettiva economicità, sia di efficienza e buon andamento dell'attività di amministrazione di che trattasi**".

² Sebbene le disposizioni inderogabili di legge (art. 19 d.lgs. n.175/2016) abbiano imposto alle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del pubblico concorso – e quindi hanno subordinato la valida instaurazione del rapporto di lavoro al previo esperimento di procedure di evidenza pubblica – la natura privatistica del rapporto tra le società partecipate e i propri dipendenti non è mutata. Dunque, in assenza di una

servizio a tempo indeterminato non in prova, secondo criteri trasparenti ed imparziali di competenza, esperienza ed affidabilità preventivamente resi noti e, comunque, previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria rispetto alle previsioni annuali e pluriennali di bilancio.

d) Divieto di adottare sistemi di **produttività collettiva** che non siano giustificati da reali e verificabili positivi apporti individuali in termini di produttività e qualità del servizio, evitando perciò attribuzioni a pioggia e comunque nei limiti di quanto consentito dal contratto collettivo e con ancoraggio a dati positivi di bilancio della società.

e) **Assunzioni** limitate a quelle autorizzate dall'assemblea nei limiti dei fabbisogni stabili di personale, a mezzo scorrimento della graduatoria degli operatori e con riduzione progressiva del ricorso all'istituto della somministrazione di personale, da limitare - quest'ultimo - ai servizi aggiuntivi o straordinari non rientranti stabilmente nei PEF e comunque dando precedenza, anche per queste esigenze, a forme di reclutamento flessibili dalla graduatoria disponibile. Il tutto previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria.

f) **Turn over del personale cessato.** Procedere alla sostituzione soltanto previa verifica della non utilizzabilità del personale già in forza anche a mezzo forme flessibili di impiego delle risorse umane in maniera flessibile.

g) **Copertura di posti vacanti da fabbisogno** diversi da quelli della graduatoria disponibile. Verifica preventiva di possibili percorsi di progressione interna nei limiti di quanto sub punto **c)**. All'esito di detta verifica, indicazione di procedure di selezione pubblica se compatibili con le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio. All'esito di detta verifica, indicazione di procedure di selezione pubblica se compatibili con le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio.

- che, sempre per quanto concerne la **Società S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A.)**, l'Assemblea Ordinaria dei soci, nella seduta del 13.03.2023, ha approvato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, n. 6, il **Budget economico per l'esercizio 2023** (argomento iscritto al punto n. 2 dell'odg) formulato dall'Amministratore Unico e che, di seguito, si riporta:

<<Budget 2023

Il presente documento illustra, sulla base delle ipotesi sviluppate dal management della società circa la dinamica costi/ricavi per l'esercizio 2023 (budget economico).

Di seguito lo schema di conto economico:

espressa previsione normativa che deroghi alla disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., e non essendo evidentemente estendibili alle società partecipate le previsioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, la disciplina del reclutamento non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera, atteso che l'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse non si presta ad essere applicata alle società controllate, con ciò escludendosi che le progressioni fra aree nell'ambito delle società partecipate realizzino una novazione del rapporto di lavoro già in essere. (cfr. Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35422; Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35421).

Le società a controllo pubblico possono dunque dar corso alle predette progressioni attraverso meccanismi selettivi interni che tuttavia non soggiacciono alla c.d. "riserva concorsuale".

- Margine Operativo Lordo: 872.500 euro;
- Differenza tra valore e costi della produzione: 223.411 euro;
- Risultato prima delle imposte: 163.411 euro;
- Utile (perdita) dell'esercizio: 114.387 euro.

Relativamente ai costi di esercizio riportati nel budget economico 2023 si rileva che:

1. I costi del carburante rispetto alla media 2022 sono incrementati per effetto di:
 - a. Aumento del prezzo medio per litro (aumento determinato da un "effetto prezzo");
 - b. Aumento della percorrenza mezzi, determinata dai servizi aggiuntivi di raccolta e spazzamento previsti (aumento determinato da un "effetto quantità");
2. I costi collegati alla manutenzione dei mezzi, stante la vetustà del parco in uso, è stata stimata in circa 1.062.000 euro, in leggero aumento rispetto a quanto consuntivato per il 2022 (circa 1 milione di euro);
3. Il costo per il nolo dei mezzi si riduce a seguito dell'acquisto di mezzi effettuato nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2022;
4. Il costo per il personale è rivisto in aumento, per effetto combinato di:
 - a. Nuove assunzioni effettuate nel corso del 2022 e pienamente operative dal 2023;
 - b. Adeguamenti salariali previsti dal CCNL.

Il risultato atteso, in termini di MOL, è pari a 872.500 euro, pari al 4,5% del valore della produzione. Non sono previsti accantonamenti per rischi.

Il valore degli ammortamenti è calcolato come sommatoria di:

1. Ammortamenti 2021 come risultanti da bilancio (17 Keu immateriali, 49 Keu materiali);
2. Ammortamenti 2022 come calcolati sulla base delle risultanze contabili.

All'uopo si rileva un incremento rilevante degli ammortamenti previsti per il 2023, determinato per l'appunto dai nuovi mezzi, acquisiti al termine del 2022 ed entrati in esercizio nel 2023, i quali avranno pertanto un periodo di ammortamento "pieno" nel corso appunto del 2023.

In ultimo, sono state stimate le voci relative a:

1. Oneri finanziari: collegati al finanziamento stipulato nel corso del 2022, per circa 60.000 euro;
2. Imposte dell'esercizio: definita aliquota media di incidenza fiscale pari al 30%.

L'utile di esercizio previsto dalle stime sopra illustrate è calcolato in 114.387 euro, pari al 0,60% del valore della produzione>>.

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Società Consortile a Responsabilità Limitata

Trattasi di società costituita ai sensi del punto 2.5 della Delibera CIPE del 21/07/1997, quale soggetto attuatore dei Patti Territoriali "Conca Barese" "Generalista" (Decreto del Ministero del tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n°1060 del 31/05/1999) e specializzato "Agricoltura"(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n°120).

La Società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE", Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Molfetta alla Piazza Don Tonino Bello – Palazzo Municipio, è stata costituita in data 30 novembre 1999, a rogito del dottor Roberto Berardi, Notaio in Ruvo di Puglia, Repertoriato al n.11017, Raccolta n.3810, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società.

La Società Consortile "Conorzio per lo sviluppo dell'Area Conca barese" è una Società mista, costituita dall'associazione di 7 Comuni (Bitonto, Bisceglie, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e numerosi privati; essa per statuto prevede una partecipazione pubblica maggioritaria che non può essere inferiore al 52,50%. I soci privati, pertanto, hanno una percentuale di partecipazione non superiore al 47,50%.

in data 6 novembre 1997 è stato sottoscritto il primo documento di concertazione del patto territoriale "Conca Barese";

i Comuni e le altre organizzazioni aderenti al Patto, nella conferenza di servizi, tenutasi in Molfetta il 14 maggio 1999 (con l'approvazione dello Statuto), hanno proposto di sottoscrivere il capitale della costituenda società consortile (per una percentuale non inferiore al 52,50% del capitale i soggetti pubblici e per una percentuale non superiore al 47,50% i soggetti privati), nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 22 della legge 142/90, quale soggetto attuatore territoriale; l'assemblea dei soggetti promotori, riunitasi nella suddetta conferenza, ha deliberato di costituire una società a responsabilità limitata denominata "Conorzio per lo Sviluppo dell'Area CONCA BA-RESE Società Consortile a responsabilità limitata", approvando all'uopo, come sopra precisato, lo Statuto Sociale e fissando il capitale sociale nella misura di euro 100.000,00 (euro centomila/00) ripartito in una quota di maggioranza pari al 52,50% riservata a sette Comuni (Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi) ed una quota di minoranza pari al 47,50% da ripartire tra gli altri soggetti aderenti al Patto che risultino sottoscrittori del primo documento di concertazione del 6 novembre 1997;

il Comune di Bitonto, con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 13.07.1999, ha deciso di partecipare al costituendo **Conorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" Società Consortile a responsabilità limitata**, approvando il relativo Statuto, con una partecipazione al capitale sociale di lire 14.522.025 (pari a euro 7.500,00);

il 30 novembre 1999, a mezzo atto pubblico del dr. Roberto Berardi, Notaio in Ruvo di Puglia, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, atto registrato a Bari in data 13 dicembre 1999 al n. 2386/1A, è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Società Consortile a Responsabilità Limitata" con sede in Molfetta (BA) alla Piazza Don Tonino Bello - Palazzo Municipio, iscritto nel Registro delle Imprese di Bari - codice fiscale e numero d'iscrizione: 05436910722 - e nel R.E.A. al numero: BA-419147;

dalla visura ordinaria della CCIAA di Bari in data 14.11.2022 risultano i seguenti assetti proprietari del Consorzio di cui trattasi:

Socio	Euro		
COMUNE DI GIOVINAZZO	22.750,00	22,75 %	proprietà'
COMUNE DI PALO DEL COLLE	22.750,00	22,75 %	proprietà'
COMUNE DI MOLFETTA	7.500,00	7,5 %	proprietà'
COMUNE DI BITONTO	7.500,00	7,5 %	proprietà'
COMUNE DI TERLIZZI	7.500,00	7,5 %	proprietà'
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	7.500,00	7,5 %	proprietà'
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI BARI	7.500,00	7,5 %	proprietà'
COMUNE DI BISCEGLIE	7.500,00	7,5 %	proprietà'
INNOVAPUGLIA - S.P.A.	7.000,00	7 %	proprietà'
ASSOCIAZIONE REGIONALE FLOROVIVAISTI PUGLIESI A.R. FLO. PUGLIA	1.000,00	1 %	proprietà'
FED. PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI	500,00	0,5 %	proprietà'
C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BARI	500,00	0,5 %	proprietà'
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	500,00	0,5 %	proprietà'

- ad oggi la quota di maggioranza detenuta dai Comuni risultante dalla suddetta visura camerale è pari complessivamente al **83%** e il Comune di Bitonto è detentore del 7,5% delle quotesociali del Consorzio;

- la società ha scopo consortile e non ha fini di lucro. Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patti Territoriali, concernenti tutti i settori previsti dalle stesse, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio, secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BARESE" firmato in Molfetta (BA) in data 6 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. La società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse per organizzare e sviluppare le azioni comuni tra i soci:

- o studiare e proporre le opportunità di investimenti nell'area della Conca Barese, collaborando anche con realtà economiche straniere;
- o promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione, anche attraverso la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione;
- o svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati;
- o svolgere prestazioni di servizio ed attività di assistenza tecnica ai soci; per promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici;
- o promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici finalizzati allo sviluppo del territorio dell'area Conca Barese;

l'attività operativa del Patto Territoriale è stata avviata a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale n. 1060 del 31.05.1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ha dato vita al cosiddetto "**Patto Generalista**";

- successivamente, con decreto ministeriale n. 120/2002 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato approvato il "**Patto Specializzato per l'Agricoltura e la Pesca**";

dall'atto della sua costituzione ad oggi, nell'ambito del "*Patto Generalista*" sono state riconosciute agevolazioni per 9.155.747,91 euro a favore dei Comuni e 9.116.125,32 euro a favore di imprese, mentre nell'ambito del "*Patto Specializzato per l'Agricoltura e la Pesca*" sono state riconosciute agevolazioni per 7.746.853,49 euro a favore dei Comuni e 13.581.469,25 euro a favore di imprese;

- l'art. 5 del **Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 04 aprile 2002, n. 115374**, recante il "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000", prevede che *«il Soggetto Responsabile Locale assicura l'assolvimento dei propri compiti fino al compimento dell'anno di regime di tutti i programmi industriali e al collaudo delle opere infrastrutturali finanziati dallo strumento negoziale. Infatti dopo l'entrata a regime di ogni singola iniziativa, il Soggetto Responsabile Locale verifica, alla fine del relativo esercizio finanziario del soggetto beneficiario, che non sussistano condizioni che possano determinare la revoca delle agevolazioni»*;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con **circolare ministeriale n.18556 del 29/05/2012**, ha stabilito che i Patti Territoriali, in qualità di Soggetti Responsabili, hanno l'obbligo di continuare ad operare nell'esclusivo interesse dello sviluppo produttivo locale adeguandosi al rispetto della normativa vigente e in particolare alle previsioni del succitato articolo 5 del Decreto Ministeriale del 04 aprile 2002, n. 115374;

- oltre alla gestione delle attività relative ai bandi già pubblicati negli scorsi anni, il Patto Territoriale ha presentato, ai sensi della circolare Ministero Attività Produttive - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE n. 1178517 del 18 febbraio 2002, alcune proposte di rimodulazione delle risorse derivanti da economie e revoche di finanziamenti già assegnati;

- con circolare n. 43466 del 28 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito che le risorse disponibili a seguito di rimodulazioni autorizzate dei Patti Territoriali possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di interventi infrastrutturali presentati da amministrazioni comunali, circostanza che ha escluso pertanto la parte privata quale beneficiaria di risorse derivanti da rimodulazioni;

- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2381 del 25 giugno 2014 è stata approvata una prima rimodulazione per un importo pari ad euro 967.093,82 afferenti alla rimodulazione del "Patto Generalista";

- con successivi decreti ministeriali n. 2576 del 26 giugno 2015 e n. 3442 del 01 settembre 2015 sono state assegnate risorse rimodulate per complessivi euro 966.360,00 a finanziamento di interventi infrastrutturali proposti dai Comuni di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palodel Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi;

- i Comuni di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi sono risultati beneficiari di un finanziamento rispettivamente di euro 160.000, euro 163.000, euro 159.996, euro 161.000, euro 161.182 e euro 161.182;

in particolare per quanto concerne il finanziamento riguardante il Comune di Bitonto, pari a euro 160.000,00 e attinente all'intervento "**Bitonto in comunicazione**", **la Giunta Comunale, con deliberazione n. 353 del 27.11.2014**, alla luce di "*....quanto previsto dal provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. n. 2381 del 25/06/2014, con il quale è stata approvata la redistribuzione delle risorse nell'ambito del Patto Territoriale "della Conca barese generalista", per la realizzazione di interventi infrastrutturali, risorsa quantizzata in € 161.182,30 a favore del Comune di*

Bitonto, giusta verbale del Consigliodi Amministrazione della Conca Barese n. 106 del 6/11/2014, si è definito di utilizzare le predette risorse per la realizzazione di una opera infrastrutturale di telecomunicazioni per il trasporto dati, fonia e segnali video per agevolare lo sviluppo locale di aziende con il collegamento veloce misto in fibra ottica e wireless. Tale investimento permette il trasporto di fonia su IP, il collegamento a internet e il trasporto video di telecamere di sicurezza interconnesso con il Comune di Bitonto con l'obiettivo di superare il digital divide sul territorio comunale per cittadini e imprese, garantendo rete internet su spazio pubblico tramite hot spot", ha deliberato:

<<1. Approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione di una opera infrastrutturale di telecomunicazioni per il trasporto dati, fonia e segnali video per agevolare lo sviluppo locale di aziende con il collegamento veloce misto in fibra ottica e wireless, nellazona P.I.P. del Comune di Bitonto;

2. Candidare il progetto al finanziamento con fondi rivenienti dal Patto Territoriale "della Conca barese generalista", pari ad € 161.182,30, giusta rideterminazione delle risorse operato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in premessa specificato nonché di quanto evidenziato al 2° punto all'o.d.g. del Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese Società Consortile A.r.l. in data 6.11.2014;

3. Inviare copia della presente deliberazione, in uno al progetto definitivo/esecutivo in atti, al Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese A.r.l., soggetto responsabile del Patto Territoriale per il seguito di competenza>>;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 2035 R.G. (n. 161 R.S.) del 30.12.2018, a seguito di procedura sul MePA mediante RDO indetta con determinazione del medesimo Responsabile n. 1081 RG (n. 92 R.S.) del 6.07.2016, è stata affidata alla società SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. da Foggia la "Fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza "Imprese Sicure" nella zona P.I.P. del Comune di Bitonto, con finanziamento della relativa spesa complessiva di euro 131.004,02 a valere sul citato contributo per interventi infrastrutturali del Patto territoriale "Conca Barese generalista" giusta decreto del MISE di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle risorse n. 3442 dell' 1.09.2015;

- in data 28 gennaio 2014, il Consorzio ha sottoscritto lo schema di convenzione "SAC Nord Barese Ofantino" in qualità di Soggetto Capofila del relativo organo decisionale e di partenariato insieme al Comune di Bari ed alla Città Metropolitana di Bari. Il progetto SAC Nord Barese ha previsto la realizzazione di più azioni integrate in un unico disegno unitario con l'obiettivo strategico di coniugare armonicamente l'offerta culturale proposta da biblioteche, pinacoteche, musei, parchi. Il progetto "SAC Nord Barese Ofantino" ha ottenutorisorse pari ad euro 898.242,08 dalla Regione Puglia, che hanno finanziato progetti afferenti alla biblioteca comunale di Bitonto, la biblioteca e la pinacoteca comunale di Terlizzi, la Villa Framarino e la biblioteca di Bari. Il Consorzio, successivamente, nell'ambito del secondo bando del SAC ha ottenuto ulteriori risorse pari ad euro 1.198.388,12, che hanno finanziato progetti afferenti alla biblioteca "E. Rogadeo" di Bitonto, alla biblioteca "Giovane" di Terlizzi, alla biblioteca "G. Panunzio" di Molfetta, alla Cittadella della Cultura presso il Convento degli Agostiniani di Giovinazzo, al Centro Archivi del Novecento della Sezione "Scalera- Lamacchia" della biblioteca "De Gemmis" della Città Metropolitana di Bari, alla Villa Framarino - Pineta di San Francesco a Bari, all'Istituto Maria Cristina di Savoia e al Giardino Pensile a Bitonto.

- in data 15 ottobre 2014, il Consorzio ha sottoscritto un "Accordo Quadro di collaborazione" quinquennale con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo sviluppo e la promozione di iniziative e progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione, legati ai fondi europei in materia di strutturazione delle reti di supporto alla vivibilità delle aree rurali, al fine di dare attuazione al "Patto Città-Campagna";

- nel febbraio 2015 il Consorzio ha sottoscritto un “Accordo Quadro” quinquennale con il Poli-tecnico di Bari finalizzato a favorire l'attuazione dei processi di conoscenza e ricerca storico- culturale, archeologica, architettonica e paesaggistica dei Comuni soci del Consorzio, al fine di una programmazione ottimale dei nuovi scenari urbani da perseguire nelle future azioni di regolamentazione urbanistica ed architettonica.

- il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese è inserito utilmente nella graduatoria allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato nel dicembre 2013 per la erogazione di ulteriori finanziamenti derivanti da revocche e rinunce di precedenti programmi di investimenti;

- il Consorzio nel 2018 è risultato beneficiario, unitamente all'Università degli studi di Bari ed a due partners greci (Università delle Isole Ionie e Regione delle Isole Ionie) di un progetto europeo denominato Open City Technology Enabler (OCTaNe), finanziato (il budget assegnato al Consorzio, nell'ambito del suddetto progetto, è di euro 164.520,00) nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020 e che detto programma, pur ultimato nel 2022 potrebbe prevedere ancora attività di tipo amministrativo da espletarsi nel corso dei prossimi mesi;

- in data 15/02/2022 il Consorzio ha presentato un Progetto Pilota denominato Rigenerazione Economica Nuovi Ecosistemi “Well-qualified (acronimo RENEW) a valere su un bando del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo pari ad euro 9.942.238,00, quale sommatoria di n.6 progetti facenti capo alle 6 amministrazioni comunali socie del Consorzio, e che quindi vi è un notevole interesse del nostro Ente alla positiva conclusione dell'iter della valutazione tuttora in corso, in quanto è stato proposto un intervento infrastrutturale (**Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di rigenerazione urbana «Learning from the Lama» 1° Lotto funzionale, via della Repubblica – CUP: D57H22000210005**, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2022;

- della proposta progettuale anzidetta si è pertanto attualmente in attesa di conoscere la ammissibilità alle agevolazioni nonché la posizione utile in graduatoria;

- Il termine di durata della società cadeva il 31 dicembre 2022;

- si riporta il testo del Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese Società Consortile a responsabilità limitata del 10.11.2022, trasmesso dalla Segreteria Amministrativa della suddetta società (acquisito al protocollo informatico del Comune di Bitonto in data 22.11.2022 ed ivi registrato al n. 45848), che di seguito si riporta integralmente:

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18,00 presso la sede operativa del “Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese Società Consortile a r. l.”, in Terlizzi alla via Italo Balbo Z. I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto c/o Nuovo Mercato dei Fiori, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 14 febbraio 2022, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della suddetta società, debitamente convocata a mezzo pec per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Determinazioni in merito alla proroga della data del termine di durata del Consorzio;*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i seguenti Soci in proprio e per delega:

Comune di Bitonto 7,50%

<input type="checkbox"/> Comune di Molfetta	7,50%
<input type="checkbox"/> Comune di Palo del Colle	22,75%
<input type="checkbox"/> Comune di Ruvo di Puglia	7,50%
<input type="checkbox"/> Camera di Terlizzi	7,50%
<input type="checkbox"/> Innovapuglia SpA	7,00%

Totale 59,75%

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente, dott. Michele Abbaticchio. Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- *dott.ssa Maria Giuseppa Stallone Sindaco effettivo.*
- *dott. Michele De Rosa, Sindaco effettivo.*

Assume la presidenza il dott. Michele Abbaticchio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Nicola Acito, che accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea, convocata nel termine previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, deve ritenersi validamente costituita essendo presente in seconda convocazione il 59,75% del capitale sociale, e pertanto atta a discutere e deliberare.

L'Assemblea approva all'unanimità ed autorizza la prosecuzione dei lavori.

*Si passa a discutere del primo punto dell'ordine del giorno che riguarda **“Determinazioni in merito alla proroga della data del termine di durata del Consorzio”**.*

*Il Presidente, coadiuvato dal dottor Nicola Acito, consegna ai presenti ed illustra una **relazione sulle attività svolte dal Consorzio sin dalla sua nascita (All. D, ndr)**, ripercorrendo i tratti essenziali dei due progetti originari (Generalista ed Agricolo), del progetto derivante dalla rimodulazione delle risorse del Patto Generalista, ed infine della partecipazione con altri partners al progetto finanziato dalla Comunità Europea denominato OCTANE.*

Il Presidente, poi, ricorda ai presenti il progetto pilota presentato in data 15 febbraio 2022 a valere sulle risorse finanziarie del Bando MISE, per un importo pari a circa 10 milioni di euro, e del quale si è attualmente in attesa di conoscere la ammissibilità alle agevolazioni nonché la posizione in graduatoria.

Il Presidente, tuttavia, fa notare che il prossimo 31 dicembre è prevista la messa in liquidazione del Consorzio, per scadenza dei termini, già prorogati dallo scorso 31 dicembre 2020 mediante assemblea straordinaria dei soci. Tale circostanza, ovviamente, tenuto conto della tempistica di valutazione dei progetti pilota da parte del Ministero, rischia di far sì che il Consorzio potrebbe non avere accesso alle agevolazioni, pur in presenza di progetto approvato ed utilmente posizionato in graduatoria. Si renderebbe pertanto necessario valutare la possibilità di estendere ulteriormente la durata del Consorzio.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti ad esprimersi, sia in merito all'interesse ad ottenere i finanziamenti ministeriali, nonché, in caso affermativo, circa la possibile estensione della vita del Consorzio.

Chiede la parola il sindaco del Comune di Bitonto, il quale dichiara che il lavoro effettuato dal Consorzio, teso all'ottenimento del finanziamento ministeriale, rappresenta una occasione per il nostro territorio, e che pertanto è favorevole alla estensione della durata della vita del Consorzio, anche a tempo indeterminato, tenendo conto della possibilità dello scioglimento anticipato del Consorzio qualora il progetto pilota non fosse approvato.

Anche il Comune di Terlizzi si dichiara favorevole a quanto proposto dal sindaco del Comune di Bitonto, analogamente al Comune di Ruvo di Puglia.

Il sindaco del Comune di Palo del Colle chiede a sua volta la parola, e dichiara che il suo Ente ha, come del resto gli altri Comuni, tenuto conto della scarsità di risorse finanziarie disponibili, necessità di accedere alle agevolazioni previste per il proprio progetto, per cui si associa alla proposta del sindaco del Comune di Bitonto

Infine, chiede la parola il vicesindaco del Comune di Molfetta, il quale ritiene di poter impegnare il proprio Ente soltanto in termini di una proroga di ulteriori due anni, sufficienti tuttavia a consentire di conoscere l'esito del progetto pilota, riservando magari una ulteriore prosecuzione soltanto in caso di ammissione del progetto pilota alle agevolazioni.

Segue ampia discussione, alla fine della quale chiede nuovamente la parola il sindaco del Comune di Bitonto per far constatare che, non essendo riusciti a indurre il Comune di Molfetta ad aderire alla proposta maggioritaria di prevedere la durata illimitata del Consorzio, e dovendo tuttavia mantenere una posizione unitaria, propone agli altri intervenuti di estendere la durata del Consorzio al 31 dicembre 2024, salvo ulteriori successive proroghe.

Il Presidente, ritenendo sufficientemente sviluppata la discussione sull'argomento, propone di mettere ai voti la mozione presentata dal Comune di Molfetta, ovvero una proroga limitata del Consorzio al 31 dicembre 2024.

Il delegato di Innovapuglia Spa interviene per dichiarare la propria astensione e per ribadire che la società da lui rappresentata ha avuto un ulteriore sollecito alla cessione della quota posseduta, sia pure a titolo gratuito, nell'ambito del processo di revisione delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia (che è socio unico di Innovapuglia SpA) e suggerisce che, per economizzare i costi, detta operazione possa avvenire nel corso della assemblea straordinaria di estensione della durata del Consorzio.

L'assemblea, pertanto, con la sola astensione del rappresentante di Innovapuglia SpA, ed udito il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

L'approvazione della proroga della durata del Consorzio al 31 dicembre 2024.

In attuazione del suddetto Verbale, il Consiglio Comunale di Bitonto, con deliberazione n. 103 del 19.12.2022, ha disposto:

<< ...

2. di esprimere l'indirizzo di procedere all'estensione della durata del "Consorzio per lo Sviluppo dell'Area CONCA BARESE Società Consortile a responsabilità limitata" sino al 31 dicembre 2024;
3. di incaricare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione degli atti necessari per le relative modifiche statutarie>>;

Il provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 29/12/2022, ha confermato le risultanze del Piano di razionalizzazione periodica approvato con delibera di C.C. n. 142 del 31.12.2021, prevedendo, quale esito della ricognizione, il mantenimento della società senza interventi di razionalizzazione.

La società non ha dipendenti, ma si avvale dell'attività professionale di due consulenti.

Il D.U.P. 2023-2025, approvato con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.04.2023, nella Sezione Strategica, paragrafo "**Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate**", pagg. 319-320, ha fissato per la società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.** i seguenti **obiettivi strategici e gestionali**:

"... il Comune di Bitonto, congiuntamente agli altri soci rappresentati nella Assemblea tenutasi il giorno 10 novembre 2022, ha assegnato alla società Società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE", Società Consortile a Responsabilità Limitata **l'obiettivo strategico** di realizzare il Progetto Pilota denominato Rigenerazione Economica Nuovi Ecosistemi "Well-qualified (acronimo RENEW) a valere su un bando del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo pari ad euro 9.942.238,00, quale sommatoria di n.6 progetti facenti capo alle 6 amministrazioni comunali socie del Consorzio: il notevole interesse del nostro Ente alla positiva conclusione dell'iter della valutazione di detto progetto, tuttora in corso, deriva dalla circostanza per cui, nell'ambito di tale progetto pilota candidato a finanziamento ministeriale, stato proposto un intervento infrastrutturale che insiste sul tessuto urbano di Bitonto (Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di rigenerazione urbana «Learning from the Lama» 1° Lotto funzionale, via della Repubblica – CUP: D57H22000210005), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2022.

Unitamente al suddetto obiettivo strategico, si confermano per la Società "**CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE**", Società Consortile a Responsabilità Limitata i seguenti

"OBIETTIVI GESTIONALI"

BILANCIO= Nel biennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2021 (ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del giorno 26 maggio 2022), al fine di garantire il mantenimento dell'utile di esercizio).

EFFICACIA = Riorganizzazione e semplificazione all'interno della Società. Completamento dei progetti specifici relativi ai finanziamenti acquisiti.

EFFICIENZA= Miglioramento dei servizi erogati agli enti pubblici partecipanti con contenimento dei costi operativi

ECONOMICITÀ =Contenimento dei costi operativi della società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, etc).

TRASPARENZA = Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 – Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"

In assenza di specifica indicazione statutaria, l'organo deputato a formulare gli indirizzi dei soci nei confronti della Società Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l. deve

individuarsi nell'Assemblea dei Soci, nell'ambito della quale i soci pubblici devono coordinarsi per esprimersi congiuntamente sul tema.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 della società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**, approvato dall'Assemblea dei soci ha evidenziato un utile, pari a € 36.004,88, che l'Assemblea ha destinato nel seguente modo nel seguente modo:
a riserva legale, per un importo pari al 5% dell'utile, pari a € 1.800,24;
a riserva straordinaria, per la restante parte, pari a € 34.204,64.

VISTO il **Regolamento dei controlli interni** del Comune di Bitonto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/02/2018;

VISTO, altresì, il **TIT VI CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE** del suddetto Regolamento comunale e, in particolare, l'Art. 13 *"Definizione ed ambito dei controlli - unità di progetto intersettoriale"* e l'Art. 14 *"Tipologie dei controlli"*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 6.03.2015, con cui è stata istituita l'**Unità di Progetto Intersettoriale preposta alle attività di controllo sulle società partecipate non quotate**, coordinata dal Segretario Generale e diretta dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Ragioneria, D.ssa Nadia Palmieri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.01.2022, con cui è stata rinnovata la composizione della **Unità di Progetto Intersettoriale preposta alle attività di controllo sulle società partecipate non quotate**, già istituita deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 6.03.2015, e diretta dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Ragioneria, D.ssa Nadia Palmieri

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 289 del 23.11.2022, avente ad oggetto "UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE PREPOSTA ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE E AL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE DI QUESTO COMUNE – INTEGRAZIONE CON NOMINA NUOVO COMPONENTE";

RITENUTO pertanto, di prendere atto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle sopra richiamate società controllate dal Comune di Bitonto, così come dianzi definiti e fissati

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed espressi dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dr.ssa Nadia Palmieri;

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art.97, c.2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per i motivi espressi in narrativa;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** gli obiettivi strategici e gestionali nonché gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dal Comune di Bitonto, **Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione, Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A (S.A.N.B. S.p.A), Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**, fissati e definiti, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, nell'Allegato sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di **DARE ATTO** che i suddetti obiettivi strategici e gestionali nonché gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dal Comune di Bitonto di cui all'Allegato sub "A", costituiscono aggiornamento degli stessi già indicati nella Sezione Strategica del DUP 2023-2025 (approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 24.04.2023), paragrafo "*Organismi ed Enti strumentali, società controllate e partecipate*";
3. di **COMUNICARE** tempestivamente l'adozione della presente deliberazione ai Rappresentanti legali della **Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione**, della società **Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A (S.A.N.B. S.p.A)** e del **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**, ai fini e per gli effetti dell'art. 19, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 175/2016

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Sindaco

Avv. Francesco Paolo Ricci



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

16 - Segretario Generale

PARERE TECNICO

*Si rilascia parere Favorevole sotto il profilo tecnico relativamente alla **Proposta di delibera di Giunta del 25/10/2023**, avente oggetto **Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.. Registro delle proposte n° 304 del 25/10/2023, a firma del Responsabile **SALVATORE BONASIA** dell'Ufficio Proponente 16 - Segretario Generale.***

Data 25/10/2023

Il Responsabile

SALVATORE BONASIA



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Ragioneria, visto l'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 esprime il proprio parere Favorevole rilevante ai fini contabili, in ordine alla sola regolarità contabile, relativamente alla proposta di Giunta del **25/10/2023**, con oggetto **Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.**, a relazione di **FARELLA CHRISTIAN**, Registro delle proposte n° **304** del **25/10/2023**, presentata dal Responsabile del Servizio **16 - Segretario Generale**, secondo il seguente prospetto:

Impegno	Anno	Cod Capitolo	Importo	Note

Bitonto, **26/10/2023**

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Nadia Addolorata Rosaria Palmieri



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Con la presente si attesta che la Deliberazione di Giunta n. 240 del 27/10/2023, così come risulta dagli atti d'ufficio è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune di Bitonto per 15(quindici) giorni consecutivi dal 02/11/2023 al 16/11/2023 al n. 4619 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Bitonto data **30/11/2023**

Il Segretario Generale
SALVATORE BONASIA

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
--

AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A in liquidazione

Per quanto concerne **l'Azienda Servizi Vari S.p.A.** (posta in liquidazione a marzo 2020), che è l'unica tra le società controllate rispetto alla quale il Comune di Bitonto è in grado di fissare in autonomia obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale (in quanto titolare del 60% del capitale sociale, con un socio privato di minoranza detentore del 40% del capitale sociale e che ha esercitato il diritto di recesso ad agosto del 2018), il D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.03.2023, nella Sezione Strategica, paragrafo "**Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate**", pagg. 391-392, ha fissato i seguenti **obiettivi gestionali**:

<< OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI DELLA AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Il Consiglio Comunale di Bitonto, con deliberazione n. 156 del 30.12.2019, avente ad oggetto "ART. 20, COMMI 1, 2 e 3 DEL D.Lgs. N°175 DEL 19/08/2017 E SS. MM. ED II – "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI detenute al 31/12/2018 e CONNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO da approvarsi entro il 31/12/2019" – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE" ha, tra l'altro, disposto, quale misura di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n°175 del 2016 e ss. ed ii. la messa in liquidazione della Società A.S.V. S.p.a. Tale decisione è stata attuata, con il Verbale dell'Assemblea straordinaria della società tenutasi in data 19 marzo 2020.

Pertanto, gli obiettivi gestionali della società medesima in stato di liquidazione sono quelli fissati dalla Giunta Comunale nella deliberazione di indirizzo n. 31 del 7 febbraio 2020, recepiti nel richiamato Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del 19 marzo 2020, a rogito del Dott. Roberto Berardi, Notaio in Terlizzi, che di seguito si riportano nuovamente:

- **compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti;**
 - *compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;*
- continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020;>>;*

SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A.

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 136.521	€ 701.760	€ 341.733	- € 14.919,00	- € 4.587,00

La Società è una Società a totale partecipazione pubblica, costituita tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi - dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari - e gestisce, mediante la forma dell'affidamento *in house providing*, il Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Bitonto e negli altri Comuni, in ottemperanza alla **Delibera n°1 del 25/03/2020 del Commissario ad Acta dell'A.R.O. BA 1**, Dott. Gianfranco Grandaliano, in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta deliberazione della Giunta Regionale n°382 del 24 marzo 2017, ("L.R. n°24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario") e n°1792 del 07 ottobre 2019 ("L.R. n° 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14 c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Nomina Commissario ad acta"). Con deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 30.11.2022 è stato avviato nuovamente il procedimento di nomina di un Commissario ad Acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art 14-bis, comma 2, della L.R. 24/2012 e s.m.i., tra l'altro, anche per l'ARO BA/1, in quanto il percorso relativo al servizio unitario avviato con la S.A.N.B. S.p.A. è in fase di completamento per il comune di Molfetta.

Con Avviso del 03/03/2023 (registrato al Protocollo informatico del Comune di Bitonto in data 6.03.2023, n. 10377, l'Amministratore Unico della società "Servizi Ambientali per il Nord Barese Società per Azioni" (in sigla S.A.N.B. S.p.A.) convocava l'Assemblea ordinaria dei Comuni azionisti per il **giorno 13 marzo 2023, alle ore 15:30**, in presenza, presso la sede legale della società in Corato, Strada esterna Mangilli a.c. per deliberare, tra l'altro sul seguente argomento, iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno:

"Art. 23 dello Statuto (controllo analogo): obiettivi strategici anno 2023 – relazione programmatica – Approvazione"

L'art.23 - Esercizio del controllo analogo - dello Statuto societario, così recita:

<<

- *Facoltà degli enti soci*

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

*Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste nel comma quarto dell'art. 16 del presente statuto, può impartire indicazioni vincolanti all'organo amministrativo in ordine alla **determinazione di obiettivi strategici** e alla adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.*

In particolare la assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che:

a) **indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;**

.....>>;

In relazione al predetto argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 13.03.2023, veniva trasmessa la seguente documentazione:

(punto n. 1 odg)= **Relazione programmatica** **OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SOCIETÀ**, che di seguito si riporta:

<< Relazione programmatica Obiettivi Strategici della SANB SpA per il 2023

PREMESSA

Obiettivi Strategici

La definizione degli obiettivi strategici per l'annualità 2023 rappresenta un momento di continuità nella gestione societaria rispetto ai primi esercizi di operatività, finalizzato al rispetto delle previsioni del piano industriale approvato e degli interventi di ARERA in materia di regolazione del settore dell'igiene urbana.

I cambiamenti determinati dagli atti deliberativi dell'Autorità stanno incidendo ed incideranno sempre più sulle politiche gestionali della società e nei rapporti gestore-comune.

Ricordiamo gli atti che, all'attualità, incidono sulle scelte e sugli obiettivi strategici:

Deliberazione n.444/19 ("trasparenza");

Deliberazione n.363/21 (MTR-2); Deliberazione n.15/22 ("qualità").

Attuazione nuovo contratto unitario di servizio

Nel corso dell'anno 2023 si dovrà dare piena attuazione al nuovo contratto di servizio.

Il contratto di servizio, oltre a costituire un atto fondamentale per la gestione e regolazione delle modalità di affidamento e di esecuzione del servizio, diviene uno strumento indispensabile in relazione all'applicazione delle citate deliberazioni ARERA.


A. Obiettivo 1. Tracciabilità

L'Obiettivo della "Tracciabilità" prevede l'attuazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio di importanti dati connessi all'esecuzione dei servizi.


Con questo titolo, volutamente, abbiamo sintetizzato quanto l'Autorità, in modo esplicito, richiede con l'entrata in vigore della propria deliberazione n.15/22 intitolata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Con tale deliberazione viene approvato il cosiddetto "TQRIF" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tale deliberazione, in buona sostanza, oltre al tracciamento di tutti i servizi svolti, richiede la tracciabilità delle comunicazioni che intercorrono con gli utenti. Si tratta dell'applicazione di un sistema integrato che, a fronte della registrazione dell'effettivo svolgimento dei servizi contrattualizzati, nell'ottica della garanzia e trasparenza per l'utente (delibera n.444/19), prevede uno scambio di informazioni con l'utente che sia tracciabile e dimostrabile in qualsiasi momento.

Per tale ragione nel termine "tracciabilità", a nostro sommo parere, è sintetizzata la ratio della norma, come di seguito schematizzato:



Nello schema sono state inserite le tre fasi attuative del sistema di tracciabilità. Nell'ambito del più vasto programma di "transizione digitale" che prevede l'introduzione di cambiamenti sostanziali nelle procedure gestionali ed amministrative, dematerializzando il più possibile la produzione ed archiviazione dei documenti, progettando e realizzando sistemi di monitoraggio e controllo a distanza, in particolare, il sistema **PAP & METERING** che rappresentava uno degli obiettivi 2021, è stato attuato secondo quanto previsto. Trattandosi di un sistema complesso la cui attivazione integrale risultava difficile da gestire in unico momento, era previsto che si procedesse per lotti funzionali in relazione alle esigenze ritenute prioritarie.



Di seguito quanto già attuato e quanto si prevede di attuare in tema di tracciabilità, nel corso dell'esercizio 2023.

L'acquisizione delle banche dati delle utenze TARI è stata realizzata solo con il Comune di Bitonto, in conseguenza del fatto che si era in procinto di avviare il porta a porta su tutto il territorio ed era necessario disporre della banca dati TARI per associare le attrezzature in consegna, con le utenze attive. Acquisiti i primi dati, esiste il problema del periodico allineamento della banca dati comunale con quella del gestore, in quanto è fisiologico il cambiamento dei dati stessi (trasferimenti, cessazioni, nuove aperture, nuove unità abitative, ecc.).

Acquisita la banca dati del Comune di Bitonto, è stato poi possibile organizzare la distribuzione delle attrezzature per tipologia di utenza (domestica e non domestica) e rilevare (cosa non di poco conto) i casi di "anomalia" (unità abitative o commerciali non censite o non correttamente censite) che hanno poi dato luogo all'aggiornamento della banca dati comunale.

Anche in considerazione di quanto detto, la trasmissione dei dati da parte degli altri Comuni alla SANB, si renderà opportuna, in prossimità di una sostituzione delle vecchie attrezzature in possesso degli utenti, con le nuove, dotate di "tag" per la rilevazione degli svuotamenti.

A.1. Tracciamento raccolte

Passo successivo a quello dell'acquisizione della banca dati TARI e della distribuzione dell'attrezzatura per il conferimento dei rifiuti, dotata di "tag", sarà quello della rilevazione degli svuotamenti.

Il monitoraggio degli svuotamenti consentirà:

- di conoscere importanti dati utili per un eventuale miglioramento del servizio (per esempio modificando la frequenza delle raccolte programmate) anche ai fini di una riduzione dei costi complessivi;
- di valutare le performance del personale addetto agli svuotamenti, ai fini di raggiungere un livello medio omogeneo di efficienza;
- di individuare utenti non rispettosi del programma di raccolta, potenzialmente autori di sversamenti abusivi nelle strade periferiche e/o nei cestini gettacarte;
- di riscontrare con immediatezza le eventuali variazioni sulle utenze domestiche e non domestiche nuove o cessate o trasferite, per poi comunicarle agli uffici competenti (qualora non lo abbiano già fatto i diretti interessati);
- di intraprendere il percorso verso la tariffazione puntuale, disponendo di dati "consolidati" sui conferimenti per tipologia di utenza, dai quali partire per le politiche tariffarie.

Già nel 2022 si è proceduto ad avviare una prima fase di sperimentazione sulla efficacia di un sistema di rilevazione degli svuotamenti. Il test ha dato buoni risultati, pertanto nel corso del primo semestre del 2023 si procederà all'acquisto di un numero di "rilevatori" pari alle squadre di raccolta che operano sul territorio di Bitonto. I dispositivi di rilevazione trasmetteranno i dati ad una banca dati online dalla quale, un sistema di business intelligence progettato da SANB, attingerà gli stessi dati, mediante un sistema ETL (Extract, Transform, Load), li selezionerà e li ordinerà per renderli fruibili per la consultazione e la reportistica. La lettura dei dati darà luogo alle future scelte tecniche e tariffarie, con lo scopo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ridurre gli abbandoni selvaggi, contenere i costi di raccolta.

Tutto quanto fatto ed in programma di prossima attuazione a Bitonto, è auspicabile che avvenga negli altri Comuni serviti da SANB. Probabilmente il secondo Comune in cui si adotterà il citato modello sarà il comune di Terlizzi che ha già deliberato una nuova dotazione integrale di mastelli alle utenze domestiche.

Successivamente, in coerenza con il Piano industriale e con lo schema regolatorio di ARERA, se ne

prevede l'estensione anche ai comuni di Corato e Ruvo di Puglia.

L'integrazione del sistema di rilevamento prevede anche l'interconnessione digitale dei mezzi (industria 4.0) per i quali è possibile un monitoraggio esteso, che parte dalle condizioni manutentive e di esercizio e si estende anche alle percorrenze ed altri dati di interesse ai fini del monitoraggio dei servizi.

A.2. Tracciamento qualità dei servizi

Con la Delibera ARERA n.15/2022 sono entrati in vigore importanti obblighi sia per i Comuni che per i Gestori dei servizi di raccolta e spazzamento che mirano a raggiungere un livello adeguato di trasparenza dell'operato dei soggetti attivi in questo ambito.

Il primo passo previsto e realizzato da SANB è stato quello di elaborare, il contenuto della Carta della qualità (lato Gestore) ai sensi dell'art. 5 della citata Delibera ARERA n.15/2022, nella quale sono riportate tutte le più utili informazioni destinate all'Utente, al fine di renderlo edotto sui diritti ed obblighi inerenti allo specifico settore della gestione dei servizi di igiene urbana nello specifico territorio.

Nella Carta della qualità, sono indicati, fra le altre cose:

- il **Numero Verde 800 71 40 28** previsto dall'art.20 della Delibera n.15/2022 utile all'Utente per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
- Il **Numero Verde Emergenze 800 96 12 13** previsto dall'art.48 della Delibera n.15/2022 dedicato al pronto intervento per:
 - o richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - o richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
 - o richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Il secondo passo, dopo il varo della Carta della qualità (lato Gestore) e la definitiva produzione della "Carta della qualità dei servizi" prodotta dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) AGER Puglia, è stato quello in cui la SANB si è occupata della progettazione di un sistema di tracciamento dei servizi erogati, sempre in applicazione della Delibera n.15/2022.

Sono stati messi sotto osservazione due fattori: il grado di rispetto della "qualità contrattuale" ed il grado di rispetto della "qualità tecnica" messi in relazione a diversi livelli di attuazione pratica di tali principi (definiti "Schemi regolatori").

Lo "Schema regolatorio I" scelto dall'Ente Territorialmente Competente (AGER) per il 2023, contempla il rispetto di un generale "livello qualitativo minimo" senza particolari vincoli di tracciamento, con riferimento agli indicatori di qualità "contrattuale" e "tecnica". Purtroppo, l'art.56 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.15/2022 riferisce che: *"Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata. Il registro deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno"*. In altri termini, si deve intendere che pur non essendo richiesto il rispetto degli standard minimi previsti per gli Schemi regolatori di livello superiore al primo (Schema regolatorio I) la registrazione delle prestazioni del Gestore, relative alla qualità

“contrattuale” e “tecnica” vanno effettuate già dall’anno 2023 ed entro il 31 marzo 2024, si dovranno comunicare i relativi dati all’ARERA ed all’ETC-AGER.

La SANB ha progettato e messo in esercizio un “Registro informatico” che raccoglie i dati sulle seguenti prestazioni:

Qualità contrattuale

1. Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo;
2. Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo;
3. Nei casi di cui all’Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi
4. Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all’Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi
5. Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo
6. Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo
7. Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo
8. Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo

Qualità tecnica

1. Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39
2. Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore
3. Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 46
4. Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore
5. Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall’inizio della conversazione con l’operatore

Il detto Registro informatico, in questo primo anno di sperimentazione, viene alimentato manualmente dagli operatori del contact center, ma si sta lavorando per ridurre il più possibile i passaggi con intervento manuale. Del resto, la stessa Delibera ARERA n.15/2022, richiede che le istanze provenienti dall’Utente debbano essere scritte, per determinare un obbligo di riscontro entro i termini indicati. La SANB ha di fatto messo in attività una molteplicità di modalità di comunicazione con l’Utente (sito web, app su telefono mobile, email, whatsapp) che si sta cercando di interfacciare con dispositivi che rendano i dati, compatibili e conformi allo standard del Registro informatico. Con la creazione di “form” da compilare a cura dell’Utente (da cellulare o da pc) attraverso i quali far confluire informazioni in un’unica piattaforma di gestione di detti dati (di fatto un CRM-Customer Relationship Manager) sarà possibile rispondere prontamente e compiutamente ad ogni istanza, rispettando i tempi e soprattutto dando la possibilità di registrare i dati, monitorarli e produrre la prevista reportistica.

Il completamento del sistema di tracciamento e gestione dei dati di qualità, metterà SANB in condizione di essere pronta alla eventualità (già in parte annunciata) di passaggio dallo Schema regolatorio I allo Schema regolatorio II che prevede che si operi al di sopra degli standard minimi già

indicati in Delibera. Tale passaggio potrà prevedere benefici anche finanziari, per le Comunità virtuose (Comuni, Gestori, Utenti finali) a parziale abbattimento dei costi dei servizi a carico dei Cittadini.

B. Obiettivo 2. Predisposizione schema di regolamento TARIP

L'attuazione di questo obiettivo prevede la redazione di uno schema di regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva (cd. tari puntuale) prevista dall'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.¹

Il regolamento comunale, ad adottarsi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 Dlgs. 446/1997, istituirà la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) come previsto dalla norma sopra citata.

Il medesimo regolamento stabilirà i criteri, nel rispetto delle disposizioni del DM 20 aprile 2017, per la realizzazione dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

In fase di prima attuazione si potrà prevedere un sistema semplificato di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile o RUR (rifiuto urbano residuo) conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica). Con tale modalità si soddisfa il requisito minimo, stabilito dall'art.4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo della TARI.

¹ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

C. Obiettivo 3. Estensione del servizio operativo al Comune di Molfetta


Si tratta di dare piena attuazione alle previsioni dei documenti della programmazione (piano industriale e relativo addendum, relazione confermativa ex art. 34 D.L. 179/2012, conv. nella Legge 221/2012).

Il comune di Molfetta ha inteso dare impulso al procedimento di ingresso nel servizio di gestione unitaria a mezzo della SANB Spa. Saranno pertanto svolte indispensabili attività di ricognizione delle caratteristiche e degli standard di servizio attualmente assicurati dalla società in house ASM in modo da assicurare un passaggio gestionale senza soluzione di continuità, garantendo anche per il gestore entrante, le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Seguirà una fase di verifica di corrispondenza delle modalità organizzative e di erogazione dei servizi al fine di garantire un livello adeguato di unitarietà gestionale e in funzione di un miglioramento della qualità del servizio.

D. Obiettivo 4. Selezioni di personale amministrativo

In coerenza con il fabbisogno approvato in assemblea dei soci si prevede di dare esecuzione alle selezioni del personale amministrativo per la copertura dei posti vacanti risultanti dallo schema di seguito riportato.



Il fabbisogno approvato evidenzia l'esigenza di ulteriori unità di personale necessario per garantire la piena operatività dei servizi esistenti e da implementare.

In verde le figure professionali già in servizio; in giallo il personale da integrare. In particolare:

- ⇒ 1 unità è prevista per dare piena attuazione operativa al sistema relativo alla qualità dei servizi di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022;
- 1 unità occorre per dare continuità al servizio di segreteria e per le procedure relative agli acquisti sottosoglia;
- 1 unità viene destinata alla contabilità economica al fine di poter impegnare appieno il capo servizio nella pianificazione economico finanziaria e nel controllo di gestione;
- 1 unità viene destinata a potenziare l'ufficio personale anche a seguito del maggiore impegno conseguente alle nuove assunzioni.

Le selezioni del personale saranno avviate previa verifica di copertura del relativo costo in base al budget e ai PEF approvati. Le assunzioni e gli eventuali scorrimenti della graduatoria, saranno poi effettuate solo a fronte della riscontrata effettiva esigenza di personale e comunque previa valutazione della sostenibilità economica e finanziaria. Eventuali assunzioni aggiuntive a mezzo delle medesime selezioni e rispetto alle esigenze effettive di ulteriori unità saranno possibili previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria.

E. Obiettivo 5. Attivazione nuovi servizi

Il presente obiettivo intende focalizzare l'attenzione sulla possibilità di stabilizzare a regime servizi specifici per il miglioramento del decoro urbano e delle performance di raccolta differenziata, già avviati in forma sperimentale.

Gli oneri relativi a tali servizi trovano parziale copertura nel budget 2023 fino al mese di aprile. La loro stabilizzazione richiede lo stanziamento di risorse ulteriori ricavabili in base ai costi quantificati nelle comunicazioni già inviate ad ogni comune.

L'esecuzione delle raccolte porta a porta ha comportato e comporta l'assorbimento di notevoli risorse sia lavorative che strumentali, determinando di fatto, una limitazione del budget assegnato al decoro urbano. Con la messa a regime dei servizi di raccolta e, soprattutto, con il raggiungimento degli obiettivi di RD, le comunità esprimono l'esigenza di migliorare il decoro urbano. Per tale motivo sono stati ipotizzati diversi servizi dedicati a tale fine.

L'attivazione di questi nuovi servizi costituisce ampliamento del perimetro gestionale di cui all'art.4 del MTR-2, pertanto i relativi costi di gestione dovranno essere inseriti nei relativi PEF.

E.1 Servizio Decoro Urbano (SDU)

Il Servizio di Decoro Urbano, in sigla SDU, consiste nell'esecuzione di operazioni di pulizia, diserbo e lavaggio di strade ed aree pubbliche con la finalità di ottenere un sensibile miglioramento del decoro percepito dagli utenti.

Un'apposita squadra formata da conduttori e operatori provvede ad eseguire quanto necessario avvalendosi di mezzi e attrezzature idonee (lavrastrade, mezzi leggeri a trazione elettrica, decespugliatori, ecc.).

Lo svolgimento di questo servizio costituisce l'occasione per sperimentare l'utilizzo di mezzi elettrici di piccole dimensioni in servizi diversi da quelli specifici di raccolta rifiuti e spazzamento stradale.

E.2 Pulizia Accurata Centri Storici (PACS)

La Pulizia Accurata dei Centri Storici (in sigla PACS) viene ottenuta mediante utilizzo di un'attrezzatura aspirante a funzionamento elettrico autonomo (ricaricabile) che potrà essere alternata al classico intervento manuale.

Lo scopo è quello di assicurare l'asportazione del rifiuto minuto impossibile o almeno più difficile da eliminare con le tradizionali scope in dotazione all'operatore e con maggiore dispendio di tempo. Da sottolineare l'aspetto relativo all'impatto ambientale con riferimento alle emissioni acustiche e alle emissioni in atmosfera (zero impatto).

E.3 Servizio Migliorativo UtENZE Non Domestiche (SMUND)

Si tratta di un servizio che prevede un'azione che integra un miglioramento del decoro urbano con la soppressione di almeno quattro carrellati stradali unitamente ad un notevole incremento degli standard di servizio per le utenze che ne beneficiano in quanto le stesse fruiscono di un servizio di raccolta con frequenza giornaliero esteso a tutte le frazioni.

La soppressione dei carrellati per quattro tipologie di rifiuti (carta, plastica, secco, umido) riduce notevolmente le possibilità di conferimenti abusivi e anomali da parte di utenze non autorizzate.

Le utenze interessate otterrebbero in dotazione il solo carrellato destinato alla raccolta del vetro (per ovvie ragioni di prevenzione dei rischi legate alla fragilità ed alla pericolosità dei frammenti), fruendo della dotazione di sacchi dedicati di adeguata volumetria e tipologia per un agevole conferimento delle frazioni carta, plastica, secco e umido. Per quest'ultima tipologia è prevista la dotazione di un sacco in carta (che elimina eventuali colaticci) e un sacco in polietilene per l'esposizione all'esterno. La raccolta viene eseguita in fasce orarie compatibili con le esigenze delle varie attività.

E.4 Isola Ecologica Mobile (IEM)

Il servizio con Isola Ecologica Mobile (in sigla IEM) intende facilitare il conferimento delle frazioni differenziate (con esclusione del secco residuo) posizionando un apposito modulo attrezzato in aree dell'abitato che rispondono a determinate caratteristiche (possibilità di parcheggio, distanza dai centri comunali di raccolta, elevata densità abitativa, ecc.).

Rappresenta un'attività complementare al sistema di raccolta porta a porta con la duplice funzione di sensibilizzare alla corretta selezione e conferimento dei rifiuti venendo incontro ai principi che animano le diverse richieste degli utenti (capillarità, diffusione, prossimità dei sistemi di raccolta).

F. Obiettivo 6. Sostituzione del parco mezzi leggeri a motore con mezzi a trazione elettrica

Attualmente la società ha in esercizio oltre 50 mezzi leggeri (Piaggio Ape e Porter) a motore a combustione interna (benzina, gasolio) per i quali è in corso l'analisi di convenienza economico-ambientale per la loro sostituzione con nuovi mezzi a trazione elettrica.

Nell'analisi in corso si prevede la realizzazione dell'infrastruttura energetica a supporto (pensiline fotovoltaiche per ogni unità locale) che consenta di non attingere totalmente l'energia dalla rete. Indubbi i vantaggi sotto il profilo dell'impatto ambientale dell'attività di spazzamento a cui sono dedicati la maggior quota di mezzi.

G. Obiettivo 7. Azioni integrate di contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti

Si tratta di un obiettivo già previsto e di cui sono state attuate varie fasi che vanno dalla videosorveglianza alle attività di controllo degli ispettori ambientali congiuntamente alle polizie locali. Sulla base delle attività già svolte le ipotesi più ricorrenti e meritevoli di attenzione sono le seguenti:

- abbandono di sacchetti lontano dal civico della propria abitazione contenenti rifiuti misti, in giorni e in orari in cui non è previsto il conferimento;
- abbandono di rifiuti di varia tipologia su strade e aree periferiche o rurali del territorio.

Le attività di controllo a cui sono seguiti ammonimenti (avvisi di cortesia, cartellonistica) unitamente

alle sanzioni irrogate dalle polizie locali hanno determinato in alcuni casi l'eliminazione o il contenimento del fenomeno.

Particolarmente impegnativo e di scarsa efficacia si è rivelato l'utilizzo delle fototrappole per aspetti diversi (alimentazione, posizionamento in discreto, recupero e analisi delle immagini). Tali difficoltà fanno propendere per un affidamento a società specializzate di tale attività.

Il comune di Corato ha reso disponibile un sistema più evoluto di videosorveglianza che dovrebbe consentire di superare alcune criticità evidenziate.

A fronte di tale previsione si prevede di destinare alcune unità di personale alle attività di controllo e ispezione come già avvenuto nell'anno in corso intensificandone l'azione. Anche in tal caso si tratta di una variazione del perimetro gestionale i cui costi di gestione dovranno essere inseriti nei relativi PEF in quanto si tratta di attività incrementali non previsti.

Alla luce di quanto sopra le azioni integrate si concretizzano nelle seguenti attività esposte nella cronologia di esecuzione:

- a) Campagna di informazione istituzionale contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- b) Intervento coordinato sul territorio degli ispettori della società, ai sensi della legge regionale 37/2011 congiuntamente alle polizie locali per la fase sanzionatoria;
- c) Adozione di sistemi di videosorveglianza con affidamento a terzi delle relative attività.

H. Obiettivo 8. Realizzazione centri del riuso

I cosiddetti "**centri del riuso**" sono disciplinati dall'art.180-bis del Dlgs. 152/06, che di seguito si riporta:

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla **raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.**

(comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 del 2015)

Indispensabile, anche sulla scorta delle esperienze consolidate in altri territori, l'approvazione di un apposito regolamento.

Si ritiene che il CdR debba essere gestito da soggetto diverso dal gestore dei servizi di igiene urbana

in quanto potrebbe configurarsi lo svolgimento di attività commerciale non consentita.

I CdR devono essere ubicati, di norma, presso i CCR. La competenza è dei comuni.

L'esercizio dei CdR deve essere disciplinato da appositi regolamenti che dovranno disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- utenze ammesse
- modalità di consegna dei beni
- modalità di registrazione dei beni
- modalità di ritiro
- tempi di giacenza
- orari di apertura

I costi di esercizio per il funzionamento del CdR sono costituiti da:

- costi per il personale
- costi per la gestione della sede (consumi, pulizie, piccole manutenzioni, ecc.)
- costi generali per arredi, hardware, software ecc.>>

L'Assemblea ordinaria della SANB SpA, tenutasi il giorno 13.03.2023, ha approvato gli **obiettivi strategici per l'anno 2023, così come proposti dall'Amministratore Unico della società e sopra integralmente riportati.**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Società Consortile a Responsabilità Limitata

Il D.U.P. 2023-2025, approvato con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24.04.2023, nella Sezione Strategica, paragrafo “**Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate**”, pagg. 319-320, ha fissato per la società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area “Conca Barese” s.c.a.r.l.** i seguenti obiettivi strategici e gestionali:

“ ... il Comune di Bitonto, congiuntamente agli altri soci rappresentati nella Assemblea tenutasi il giorno 10 novembre 2022, ha assegnato alla società Società “CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE”, Società Consortile a Responsabilità Limitata **l'obiettivo strategico** di realizzare il Progetto Pilota denominato Rigenerazione Economica Nuovi Ecosistemi “Well-qualified (acronimo RENEW) a valere su un bando del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo pari ad euro 9.942.238,00, quale sommatoria di n.6 progetti facenti capo alle 6 amministrazioni comunali socie del Consorzio: il notevole interesse del nostro Ente alla positiva conclusione dell'iter della valutazione di detto progetto, tuttora in corso, deriva dalla circostanza per cui, nell'ambito di tale progetto pilota candidato a finanziamento ministeriale, stato proposto un intervento infrastrutturale che insiste sul tessuto urbano di Bitonto (Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di rigenerazione urbana «Learning from the Lama» 1° Lotto funzionale, via della Repubblica – CUP: D57H22000210005), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2022.

Unitamente al suddetto obiettivo strategico, si confermano per la Società “**CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE**”. **Società Consortile a Responsabilità Limitata** i seguenti

“OBIETTIVI GESTIONALI”

BILANCIO= Nel biennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2021 (ultimo bilancio approvato dell'Assemblea dei soci nella seduta del giorno 26 maggio 2022), al fine di garantire il mantenimento dell'utile di esercizio).

EFFICACIA = Riorganizzazione e semplificazione all'interno della Società. Completamento dei progetti specifici relativi ai finanziamenti acquisiti.

EFFICIENZA= Miglioramento dei servizi erogati agli enti pubblici partecipanti con contenimento dei costi operativi

ECONOMICITÀ =Contenimento dei costi operativi della società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, etc).

TRASPARENZA = Adeguatezza agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 – Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”

In assenza di specifica indicazione statutaria, l'organo deputato a formulare gli indirizzi dei soci nei confronti della Società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area “Conca Barese” s.c.a.r.l.** deve individuarsi nell'Assemblea dei Soci, nell'ambito della quale i soci pubblici devono coordinarsi per esprimersi congiuntamente sul tema.

DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL COMUNE DI BITONTO

Sommario

1) FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

2) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE SPECIFICHE PER CIASCUNA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

3) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

3.1) OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE

3.2) Definizione di spesa di personale

4) DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

4.1. Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca-pubblicità;

4.2. Spese per missioni;

4.3. Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza;

4.4. Divieto di sponsorizzazioni;

4.5. Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

4.6. Spese di formazione;

4.7. Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;

4.8. Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società;

4.9. Costi organi societari;

5) VIGILANZA E CONTROLLO

6) DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 19 "**Gestione del personale**" del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ai commi 5, 6 e 7, prevede quanto segue:

<<5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.**

6. *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al*

comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>.

Paragr. 1) FINALITÀ' E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'evoluzione del quadro normativo impone per tutte le società controllate limiti, non già di mera riduzione delle spese di personale, ma di contenimento della più ampia categoria delle "spese di funzionamento" da attuarsi mediante provvedimenti deliberati dall'Amministrazione pubblica controllante.

Le Amministrazioni pubbliche, quindi devono definire gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle società a controllo pubblico, che sono chiamate a loro volta a rispettare le direttive mediante propri provvedimenti da recepire ove possibile anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Al Comune di Bitonto competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati **gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale**, delle società controllate dalla Comune di Bitonto, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), **con decorrenza dall'esercizio 2023** fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

Il presente atto di indirizzo, come sopra evidenziato, fornisce specifiche **direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Bitonto**, da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

Paragr. 2) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE SPECIFICHE PER CIASCUNA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

La società a partecipazione pubblica "**di controllo**" detenuta dal Comune di Bitonto per la quale il medesimo è in grado di fissare in autonomia e direttamente obiettivi specifici annuali e pluriennali esul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle del personale è esclusivamente la seguente:

Azienda Servizi Vari S.p.A. La società, come ampiamente sopra illustrato, è stata messa in liquidazione, giusta Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2020, per effetto della ricapitalizzazione e della revoca dello stato di liquidazione della Società Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A. (SANB SpA), società in house providing, il cui capitale è interamente posseduto dai cinque Comuni dell'Area Omogenea di raccolta ottimale dei rifiuti urbani AO 1 BA (Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi), che a decorrere dal 1° agosto 2020 espleta il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell'Area medesima (ad esclusione, allo stato, del territorio del Comune di Molfetta). Come sopra evidenziato, l'Assemblea straordinaria, nel deliberare lo stato di liquidazione dell'ASV SpA, ha autorizzato la **continuazione da parte della società delle attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.**

Per questa società, il Comune di Bitonto, in qualità di ente locale controllante (detenzione del 60% del capitale sociale), nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve adottare un proprio provvedimento che stabilisca modalità e applicazione di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che la società dovrà recepire adottando propri provvedimenti, fino al momento

dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del codice civile ed alla conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, di cui all'art. 2495 del codice civile.

Attualmente l'ASV SpA in liquidazione ha due dipendenti:

INIZIO	FINE	LIVELLO	MANSIONE	TIPO CCNL
01.12.2020		5/B FULL TIME TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	CCNL SETTORE AMBIENTALE – UTILITALIA (area tecnica-amministrativa)
29.06.2021		7/B PART TIME (6 ORE SETTIMANALI) TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO RESPONSABILE PREVENZIONE E TRASPARENZA	CCNL SETTORE AMBIENTALE – UTILITALIA (area tecnica-amministrativa)

Il Comune di Bitonto, **per il 2023**, fissa alla A.S.V. S.p.A. **le seguenti direttive per il contenimento dei costi ex art. 19 d.lgs. n. 175/2016**,:

- con riferimento specifico agli **“obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese per il personale” della A.S.V. S.p.A. in liquidazione**, **“anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”**, di cui all'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, avuto riguardo alle indicazioni esegetiche giurisprudenziali per cui l'onere del contenimento delle spese va inteso ed applicato nei limiti di compatibilità con lo specifico settore di operatività della società partecipata e, dunque, tenendo conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e livelli minimi di adeguatezza degli stessi, **le indicazioni da fornire all'assemblea per l'organo amministrativo sono le seguenti**:

a) Attribuzione di *assegni ad personam* o *superminimi* comunque denominati, previsti dal ccnl applicato, soltanto

- a fronte di incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle rientranti nel profilo e nelle mansioni di normale assegnazione, purché funzionali alla continuità del servizio o alla realizzazione di miglioramenti di produttività/qualità o riduzione di costi per la società;
- in via temporanea e correlata all'effettivo svolgimento delle attività aggiuntive;
- con periodiche verifiche dell'effettiva realizzazione dei risultati attesi.

b) Retribuzione variabile dei dirigenti:

- Non sono previste posizioni dirigenziali

c) Divieto di attribuzioni di livelli superiori se non:

in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

in adesione motivata a proposte di conciliazione della commissione dell'Ispettorato/direzione territoriale del lavoro;

previo svolgimento di procedure di progressione interna su posti vacanti riservate ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato non in prova, secondo criteri trasparenti ed imparziali di competenza, esperienza ed affidabilità preventivamente resi noti e, comunque, previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria rispetto alle previsioni annuali e pluriennali di bilancio.

- d) Divieto di adottare sistemi di **produttività collettiva** che non siano giustificati da reali e verificabili positivi apporti individuali in termini di produttività e qualità del servizio, evitando perciò attribuzioni a pioggia e comunque nei limiti di quanto consentito dal contratto collettivo e con ancoraggio a dati positivi di bilancio della società.
- e) **Assunzioni** limitate a quelle autorizzate dall'assemblea nei limiti dei fabbisogni stabili di personale. Esclusione del ricorso all'istituto della somministrazione di personale, Il tutto previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria.
- f) **Turn over del personale cessato.** Procedere alla sostituzione soltanto previa verifica della non utilizzabilità del personale già in forza anche a mezzo forme flessibili di impiego delle risorse umane in maniera flessibile.

Le spese di funzionamento dell'Azienda Servizi Vari S.p.A., risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati* sono di seguito rappresentate:

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2018	Saldo 31/12/2019	Saldo 31/12/2020*
B-6	Per materiali di consumo e merci	1.175.472	1.052.379	531.077
B-7	Per servizi	3.583.946	3.161.743	2.267.677
B-8	Per godimento di beni di terzi	1.430.292	1.135.600	584.994
B-9	Per il personale:	10.112.160	9.252.198	5.058.920
b-9-a)	a) <i>Salari e stipendi</i>	7.348.013	7.037.906	3.892.388
b-9-b)	b) <i>Oneri sociali</i>	2.324.089	1.858.310	973.367
b-9-c)	c) <i>Trattamento fine rapporto</i>	439.558	343.183	176.924
b-9-d)	e) <i>Altri costi</i>	800	12.799	16.241
B-14	Oneri diversi di gestione	690.488	789.367	507.096
	Totale	16.992.358	15.391.287	8.949.764

*Si evidenzia che l'ultimo bilancio dell'ASV SpA approvato dall'Assemblea dei Soci è quello relativo all'esercizio 2020.

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta nei tre esercizi considerati su un valore che passa dal 99,72% nel 2018, al 99,29% nel 2019 e al 97,03% nel 2020. Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da spese per il personale che rappresentano mediamente il 56% del totale.

Per quanto riguarda la società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**, ad oggi la quota di maggioranza detenuta dai Comuni soci è pari complessivamente al **83%** e il Comune di Bitonto è detentore del 7,5% delle quote sociali del Consorzio e, pertanto, in assenza di specifica indicazione statutaria, l'organo deputato a formulare gli indirizzi dei soci nei confronti della Società deve individuarsi nell'Assemblea dei Soci, nell'ambito della quale i soci pubblici dovranno coordinarsi per esprimersi congiuntamente sul tema. Nelle more dell'espressione da parte dell'Assemblea, potrà comunque essere fatto riferimento e considerarsi vigente quanto stabilito nel presente atto di indirizzo.

Le spese di funzionamento della società **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**, risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi sono di seguito rappresentate:

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
B-6	Per materiali di consumo e merci	0	0	0
B-7	Per servizi	90.828	62.107	42.798
B-8	Per godimento di beni di terzi	0	0	
B-9	Per il personale:	13.950	0	
<i>b-9-a)</i>	<i>a) Salari e stipendi</i>	10.275	0	
<i>b-9-b)</i>	<i>b) Oneri sociali</i>	2.579	0	
<i>b-9-c)</i>	<i>c) Trattamento fine rapporto</i>	748	0	
<i>b-9-d)</i>	<i>e) Altri costi</i>	348	0	
B-14	Oneri diversi di gestione	862	6.470	245
1	Totale	105.640	68.577	43.043

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta, nei tre esercizi considerati, su un valore che passa dal 83,20% nel 2020 al 62,92% nel 2021 e al 51,17 nel 2022. Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da spese per servizi fino rappresentarne la totalità nel 2021 e nel 2022, in quanto in tali annualità non vi sono più spese di personale. Gli oneri diversi di gestione, specularmente rispetto alle spese di personale, aumentano in maniera esponenziale nel 2021.

Il Comune di Bitonto, come sopra evidenziato, congiuntamente ai Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, detiene, altresì, la partecipazione pubblica locale totale della Società **S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese)**. Per questa Società l'**art.23** dello Statuto sociale adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 18 dicembre 2019, giusta Verbale Rep.n.6968 Racc. 4872 del 15.01.2020, a rogito del dott. F. Capozza, Notaio in Corato (Bari), e, successivamente modificato con Verbale di Assemblea Straordinaria della S.A.N.B. S.p.A., in data 10.09.2020, redatto dal medesimo Notaio, (Repertorio n.7588 Raccolta n.5286, registrato a Bari il 15.09.2020 al n. 32347/1T) e, da ultimo, con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 1° agosto 2023, redatto dallo stesso Notaio, prevede che «**1.La Società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. 2.Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste nel comma quarto dell'art.16 del presente statuto, può impartire indicazioni vincolanti all'organo amministrativo in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e alla adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.**

In particolare la assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni

che: f) esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il conferimento delle seguenti attività:

definizione della pianta organica e sue variazioni;

svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;

nomina e revoca di dirigenti ...».

Il citato art. 16, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, prevede che *"Per le decisioni di cui all'art.23 del presente Statuto demandate all'Assemblea, la stessa è costituita sia in prima convocazione che per le convocazioni successive con l'intervento di tutti i soci e delibera all'unanimità"*.

La Società, a seguito della ricapitalizzazione e delle revoca dello stato di liquidazione decise dall'Assemblea straordinaria dei soci durante la predetta seduta del 18 dicembre 2019, giusta il richiamato verbale, ha avviato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dal 1° agosto 2020.

L'Assemblea dei soci, nella seduta del 22.12.2020, **ha approvato le "piante organiche e il fabbisogno del personale per i Comuni attualmente serviti" (Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi), che di seguito si illustrano, da cui emerge il fabbisogno di n. 79 operatori per attività di spazzamento.**



54,5%



Pianta Organica

Numero	Qualifica	Livello	Centro Direzionale					Situazione al 31/10/2020	
			Bitonto	Corato	Molfetta	Ruvo di Puglia	Terlizzi	Scoperture	
3	Dirigenti	D	3					3	0
1	Quadro	Q	1					1	0
3	Impiegati tecnici e amministrativi	8	3					3	0
8	Impiegati tecnici e amministrativi	7	8					8	0
2	Impiegati tecnici e amministrativi	6	2					2	0
5	Responsabile Servizio	6		2		2		5	0
5	Impiegati tecnici e amministrativi	5	4					5	0
3	Coordinatore	5				1	1	3	0
5	Impiegati tecnici e amministrativi	4	4				1	5	0
11	Coordinatore	4		3	3	4	1	11	0
68	Autisti	4		12	7	37	8	68	0
103	Operatori	3		21	24	40	13	103	0
66	Operatori	2		27		21	10	66	0
50	Operatori	1		21	24			0	50
29	Operatori	J		3	15			0	29
362			25	89	73	105	34	283	79

02/11/20

CCNL applicato al personale dipendente della SANB SpA è il **CCNL Servizi Ambientali 10.07.2016 UTILITALIA**. L'Assemblea dei soci, nella seduta del 30.03.2021, ha approvato il bandodi selezione pubblica, per titoli ed esami, rivolta a candidati dell'uno o dell'altro sesso, per l'eventuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 79 operatori da impiegare in attività di **spazza- mento, raccolta rifiuti, anche con modalità porta a porta e/o anche meccanizzata al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici, tutela e decoro del territorio, per mansioni esecutive af- ferenti tale area operativa, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente B, comprese mansioni di vuotatura cestini, raccolta fo- glie e movimentazione sacchi, contenitori anche carrellati e carichi in genere.**

L'Assemblea Ordinaria dei soci, nella seduta del 3.11.2022, ha deliberato, tra l'altro:

- di autorizzare l'Organo amministrativo **all'utilizzo della vigente graduatoria redatta all'esito della recente selezione pubblica per l'assunzione di operatori, a mezzo dello scorrimento della stessa, per la copertura dei posti vacanti,** entro i limiti del fabbisogno stabile di personale da adibire ai servizi operativi;
- di prendere atto **dell'ulteriore fabbisogno di personale dell'area amministrativa,** nella misura

rappresentata in assemblea degli azionisti e come risultante dalla relazione redatta dal Direttore Generale allegata all'avviso di convocazione, autorizzando l'Organo amministrativo **all'avvio della procedura finalizzata al reclutamento di n. 4 unità a supporto degli uffici amministrativi**, secondo le indicazioni della predetta relazione dell'Ufficio di Direzione Generale, da immettere in servizio delle stesse procedure, previa verifica della compatibilità economico-finanziaria in fase di immissione in servizio.

L'Assemblea stessa, nella seduta del 28.03.2022, ha approvato la proposta di **riconoscimento del buono pasto** limitatamente ai casi di: **1) orario di lavoro giornaliero spezzato** ovvero con interruzione non superiore ad un'ora – concomitante con il tempo normalmente destinato alla consumazione dei pasti (arco temporale dalle 13 alle 15) e rientro in servizio (per lavoro ordinario o straordinario) che comporti una durata complessiva della prestazione giornaliera non inferiore ad otto ore; **2) prolungamento autorizzato del normale turno di lavoro per almeno due ore** tale da coprire il tempo normalmente destinato al consumo dei pasti (arco temporale dalle 13 alle 15 o dalle 19 alle 21).

Le suddette casistiche riguardano sia il personale alle dirette dipendenze Sanb che quello in somministrazione. **Il taglio unitario del singolo buono individuato ammonta ad euro 5,00**; tale taglio unitario consente l'applicazione del regime di favore in esenzione fiscale e contributiva per il personale dipendente interessato, oltre alla completa deducibilità fiscale del costo per l'azienda. Il Costo annuale previsto in corrispondenza delle ricorrenze individuate e sintetizzate nel prospetto incluso nella cartella inviata agli azionisti in allegato all'avviso di convocazione, è pari ad euro 36.000 circa. Tale maggior costo trova capienza nel tasso di incremento del costo del personale applicato a budget 2022.

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
B-6	Per materiali di consumo e merci	640.734	1.758.295	2.131.947
B-7	Per servizi	1.820.872	2.862.466	4.129.259
B-8	Per godimento di beni di terzi	533.814	1.568.796	2.123.625
B-9	Per il personale:	4.093.552	9.607.567	10.348.366
b-9-a)	a) Salari e stipendi	2.135.201	4.898.203	5.888.448
b-9-b)	b) Oneri sociali	653.157	1.415.793	1.472.797
b-9-c)	c) Trattamento fine rapporto	127.634	363.544	357.499
b-9-e)	e) Altri costi	1.177.560	2.930.027	2.629.622
B-14	Oneri diversi di gestione	19.583	205.977	127.394
	Totale	7.108.555	16.003.101	18.860.591

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta su un valore che passa dal 91,97% nel 2020, al 91,37% nel 2021, al 95,58 nel 2022, denotando un andamento in crescita. I dati contabili riflettono il fatto che l'attività sia stata avviata a partire da agosto 2020.

La compagine sociale di Servizi Ambientali per il Nord Barese Spa (S.A.N.B. S.p.A.) è composta da una pluralità di Comuni soci (Bitonto, Corato; Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e opera secondo il modello dell'**in house providing** con la previsione, a livello statutario, di una specifica disciplina dell'esercizio del **controllo analogo congiunto** da parte dei soci: pertanto, i definitivi indirizzi per Servizi Ambientali per il Nord Barese Spa (S.A.N.B. S.p.A.) saranno quelli che scaturiranno dal confronto e armonizzazione dei presenti indirizzi con i soci in seno all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste nel comma quarto dell'art. 16 dello Statuto, nelle more dell'attuazione dei quali potrà comunque essere fatto riferimento e considerarsi vigente quanto stabilito nel presente atto di indirizzo.

Il Comune di Bitonto assumerà l'iniziativa di confermare in sede di Assemblea dei soci, **per il 2023, le presenti direttive condivise per il contenimento dei costi ex art. 19 d.lgs. n. 175/2016**, che di seguito si riportano.

Con riferimento specifico agli **“obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese per il personale” della SANB S.p.A., “anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”**, di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, avuto riguardo alle indicazioni esegetiche giurisprudenziali per cui l'onere del contenimento delle spese va inteso ed applicato **nei limiti di compatibilità con lo specifico settore di operatività della società partecipata** e, dunque, tenendo conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e livelli minimi di adeguatezza degli stessi², **le indicazioni da fornire all'assemblea per l'organo amministrativo sono le seguenti:**

a) Attribuzione di **asegni ad personam o superminimi** comunque denominati, previsti dal ccnl applicato, soltanto

1. a fronte di incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle rientranti nel profilo e nelle mansioni di normale assegnazione, purché funzionali alla continuità del servizio o alla realizzazione di miglioramenti di produttività/qualità o riduzione di costi per la società;
2. in via temporanea e correlata all'effettivo svolgimento delle attività aggiuntive;
3. con periodiche verifiche dell'effettiva realizzazione dei risultati attesi.

² L'art. 19, co. 5 attribuisce alle amministrazioni socie di società a partecipazione pubblica, il potere e dovere di fissare con propri provvedimenti direttive per quanto riguarda assunzioni e oneri contrattuali del personale.

Il d.lgs n. 100 del 2017 ha modificato il testo con un'integrazione destinata a produrre notevoli effetti sulla futura gestione del personale delle società in controllo pubblico e quindi sugli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue da diversi anni. Il decreto correttivo infatti ha aggiunto che la fissazione dei suddetti obiettivi debba avvenire anche **“tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”**.

Questo inciso costituisce una importante puntualizzazione che consente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività. In particolare, la novella consente una **certa flessibilità rispetto alla necessità di contemperare il contenimento delle spese con la necessità di assicurare i livelli minimi del servizio atteso dalla società partecipata**.

Tale svolta era stata in via esegetica già anticipata da una pronuncia della Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana, nella deliberazione n. 1/2015.

Si evince chiaramente che, seppure l'amministratore controllante deve impartire direttive per il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, non può non tenere conto dell'ambito in cui il soggetto opera e dunque considerare le esigenze assunzionali e di dotazioni del personale per assicurare i livelli di dotazione minima del servizio. In tal modo viene riconosciuta una certa discrezionalità che può contribuire a regolare più appropriatamente situazioni meritevoli di un trattamento differenziato (cfr. F. Curcuruto: *“Osservazioni sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche”*, in *“LavoroDirittiEuropa”*, n. 1/2018).

Nello stesso senso, in *“Manuale delle società a partecipazione pubblica”* di R. Garofoli, A. Zuppini e Altri (Neldiritto Editore, 2018, pag. 636), per i quali l'indicazione degli obiettivi **“non può che essere ispirata - in conformità con le esigenze di razionalizzazione e di economicità nella gestione di risorse pubbliche che sottendono proprio tale quadro normativo – ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative esigenze, sia in termini di effettiva economicità, sia di efficienza e buon andamento dell'attività di amministrazione di che trattasi”**.

b) Retribuzione variabile dei dirigenti:

1. attribuzione unicamente di retribuzioni non eccedenti quanto stabilito dal CCNL applicato (Federmanager dirigenti industria) strettamente correlati a specifici obiettivi di risultato annuali o pluriennali verificabili.

c) Divieto di attribuzioni di livelli superiori se non:

- in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- in adesione motivata a proposte di conciliazione della commissione dell'Ispettorato/direzione territoriale del lavoro;
- previo svolgimento di procedure di progressione interna su posti vacanti riservate³ ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato non in prova, secondo criteri trasparenti ed imparziali di competenza, esperienza ed affidabilità preventivamente resi noti e, comunque, previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria rispetto alle previsioni annuali e pluriennali di bilancio.

d) Divieto di adottare sistemi di **produttività collettiva** che non siano giustificati da reali e verificabili positivi apporti individuali in termini di produttività e qualità del servizio, evitando perciò attribuzioni a pioggia e comunque nei limiti di quanto consentito dal contratto collettivo e con ancoraggio a dati positivi di bilancio della società.

e) **Assunzioni** limitate a quelle autorizzate dall'assemblea nei limiti dei fabbisogni stabili di personale, a mezzo scorrimento della graduatoria degli operatori e con riduzione progressiva del ricorso all'istituto della somministrazione di personale, da limitare - quest'ultimo - ai servizi aggiuntivi o straordinari non rientranti stabilmente nei PEF e comunque dando precedenza, anche per queste esigenze, a forme di reclutamento flessibili dalla graduatoria disponibile. Il tutto previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria.

f) **Turn over del personale cessato.** Procedere alla sostituzione soltanto previa verifica della non utilizzabilità del personale già in forza anche a mezzo forme flessibili di impiego delle risorse umane in maniera flessibile.

g) **Copertura di posti vacanti da fabbisogno** diversi da quelli della graduatoria disponibile. Verifica preventiva di possibili percorsi di progressione interna nei limiti di quanto sub punto **c)**. All'esito di detta verifica, indicazione di procedure di selezione pubblica se compatibili con le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio. All'esito di detta verifica, indicazione di procedure di selezione pubblica se compatibili con

³ Sebbene le disposizioni inderogabili di legge (art. 19 d.lgs. n.175/2016) abbiano imposto alle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del pubblico concorso – e quindi hanno subordinato la valida instaurazione del rapporto di lavoro al previo esperimento di procedure di evidenza pubblica – la natura privatistica del rapporto tra le società partecipate e i propri dipendenti non è mutata. Dunque, in assenza di una espressa previsione normativa che deroghi alla disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., e non essendo evidentemente estendibili alle società partecipate le previsioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, la disciplina del reclutamento non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera, atteso che l'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse non si presta ad essere applicata alle società controllate, con ciò escludendosi che le progressioni fra aree nell'ambito delle società partecipate realizzino una novazione del rapporto di lavoro già in essere. (cfr. *Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35422; Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35421*).

Le società a controllo pubblico possono dunque dar corso alle predette progressioni attraverso meccanismi selettivi interni che tuttavia non soggiacciono alla c.d. "riserva concorsuale".

le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio.

Paragr. 3) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

Giusta quanto previsto nella Sezione Strategica del DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 24.04.2023, di seguito vengono confermate le **direttive in materia spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, comuni a tutte le società controllate dal Comune di Bitonto**, che tengono conto delle previsioni normative predette.

La **Struttura Comunale competente per il monitoraggio** ai fini delle presenti direttive è identificata nella **Unità di Progetto intersettoriale** istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 2.2.2018 diretta dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Tali direttive vengono formulate, per le motivazioni e nei termini sopra illustrati, nei confronti delle società controllate:

- **Azienda Servizi Vari S.p.A ,**
- **Consorzio per lo Sviluppo dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.**
- **Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A. (S.A.N.B. S.p.A)**

Le presenti direttive **hanno durata a decorrere dall'1/1/2023 al 31/12/2025** e, comunque, fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia e le Società controllate destinatarie sono tenute a recepirne le disposizioni con appositi provvedimenti adottati dai propri Organi.

3.1) OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal **Conto Economico** di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile;
in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento** adottato dal TUSP gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema.

B6 "Costi di acquisto delle materie prime"

B7 "Costi per servizi "

B8 "Costi per godimento beni di terzi"

B9 "Costi del personale"

B14 "Oneri diversi di gestione"

All'interno di detta categoria sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Tanto premesso, si dispone che le società controllate dal Comune di Bitonto di cui al paragrafo 1), siano tenute all'obbligo di **razionalizzare il complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, **a decorrere dall'esercizio 2023**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione,

Le società controllate dovranno garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, le spese di funzionamento come sopra definite siano contenute entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

La media dell'ultimo triennio non è rappresentativa per la **S.A.N.B. S.p.A.**, che ha iniziato ad operare dal 1° agosto 2020. Pertanto, la suddetta società dovrà operare, al fine di garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di funzionamento, come sopra definiti, siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale

Nel caso di spese funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, la società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Le spese di funzionamento relative ad attività affidate *in house* in conformità al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, successivamente sostituito, con decorrenza 1° luglio 2023, dal D.Lgs. 31.03.2023, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte della stazione appaltante.

La recente **deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto**, nell'esprimersi su un quesito posto dalla Regione circa la possibilità di effettuare un affidamento in house ad una società indiretta, controllata per mezzo di società finanziaria regionale, formula un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici abrogato a partire dal 1° luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023), riguardanti il rispetto di requisiti e condizioni legittimanti l'affidamento in house providing.

Gli adempimenti in questione riguardano quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house"), ovvero:

- Obbligo di iscrizione del rapporto in house providing nell'elenco istituito presso ANAC (comma 1 art. 192);
- Onere motivazionale rafforzato in caso di affidamento in house providing rispetto al ricorso al mercato (comma 2 art. 192);

Il dettato normativo di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti); rispetto a tale mancato raccordo, occorre tuttavia evidenziare come il c. 5 dell'art. 226 del D. Lgs. 36/2023 disponga quanto segue

"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Proprio in attuazione del suddetto principio contenuto nel nuovo codice dei contratti pubblici, la richiamata deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti Veneto formula un interessante collegamento tra le disposizioni dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (vigenti fino al 30 giugno 2023) ed i principi desumibili dal nuovo codice di cui al D. Lgs. 36/2023, evidenziando come i suddetti adempimenti, pur non ripresi letteralmente, trovino comunque una corrispondenza applicativa nelle nuove disposizioni, che hanno acquisito piena efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Il primo riferimento normativo su cui la Corte dei conti Veneto formula le proprie indicazioni riguarda quanto previsto dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta:

"2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

La previsione normativa sopra richiamata richiede, agli enti affidanti, di condurre un'istruttoria approfondita che dimostri la congruità della soluzione in house, giustificando il mancato ricorso al mercato ed evidenziando i benefici per la collettività amministrata. L'istruttoria in oggetto deve essere riportata e/o richiamata nella delibera di Consiglio dell'ente con cui si approva l'affidamento diretto (o il rinnovo dell'affidamento diretto) del servizio di interesse generale ad una società in house partecipata dallo stesso ente.

Il riferimento normativo del suddetto adempimento, come evidenziato in premessa, è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° luglio 2023, in concomitanza con l'acquisizione della piena efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023); il nuovo Codice, tuttavia, pur ribadendo l'esigenza di evidenziare i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house, non menziona specificamente la necessità di motivare il mancato ricorso al mercato.

Rispetto al dubbio su come impostare le nuove istruttorie per l'affidamento in house dei servizi pubblici di interesse locale, è utile riscontrare quanto osservato dalla **Corte dei conti per il Veneto nella richiamata deliberazione n. 145/2023 PAR**:

"Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea" (comma 1) e che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)".

Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 [...], il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2016, ndr), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court.

Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.(...)"

Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare in termini percentuali l'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale, a condizione di mantenere possibilmente inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, evitando, tuttavia, sempre per quanto possibile, **di aumentare l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato, rispetto all'analogica incidenza media risultante dai**

bilanci del triennio precedente, dandone puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

In particolare, per quanto concerne la **S.A.N.B. S.p.A.**, la possibilità di deroga ai limiti sopra stabiliti in materia di spese di funzionamento, deve essere riconosciuta in stretta pertinenza agli interventi necessitati e connessi all'attuazione del Piano Industriale, come aggiornato nel 2018 e revisionato con l'Addendum del 2019, ed in conformità alla Relazione di aggiornamento predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 20 – D.L. 179/2012, relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, approvata con Deliberazione del Commissario ad Acta dell'ARO BA/1 n. 2/2020, ed all'allegato Piano Finanziario asseverato (di cui alla successiva Deliberazione del Commissario ad Acta dell'ARO BA/1 n. 1 del 18.03.2021), a condizione che tali deroghe siano adeguatamente motivate, nella loro necessità e pertinenza agli interventi ricordati, nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/16 e che siano comunque rientranti nell'ambito del generale principio del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.

Le società in oggetto, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi ai **principi generali di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le società controllate sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

Le società in oggetto, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alla **Unità di Progetto intersettoriale** istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento del sistema dei controlli interni, entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le Organizzazioni sindacali che li recepiscono

3.2) Definizione di spesa di personale

L'accezione "**spesa di personale**" è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocazione in bilancio delle voci considerate.

Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde -trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;
- le spese sostenute dalla società per il proprio personale comandato presso altre società e per le quali è previsto il rimborso da parte delle società utilizzatrici;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio della società;

Paragr.4) - DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI BITONTO

Fermo restando l'obbligo, per le società controllate, di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e contenimento del complesso delle spese di funzionamento, come definito nel paragrafo 2, si dispone quanto di seguito.

4.1) Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, pubblicità

4.1.1. Conformemente a quanto prescritto per il Comune dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto alla società conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società conferente;
- b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carenza "qualitativa" di figure professionali e non semplicemente "quantitativa");
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4.1.2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4.1.3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente/amministratore che ha stipulato i contratti.

4.1.4. Le società di cui al comma 4.1.1 disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Non è consentito l'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione. Tale divieto sussiste indipendentemente dall'importo della spesa necessaria a retribuire gli incarichi medesimi.

Ai sensi **dell'art. 15 – bis del D.Lgs. n. 33/2013**, nonché di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “*Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”, le società a controllo pubblico, pubblicano, nell'apposita sezione del sito internet denominata “Società Trasparente”, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;
- d) il tipo di procedura comparativa resa pubblica, seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. a) – d), relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

4.2) Spesa per missioni

-La spesa per missioni deve essere contenuta, possibilmente, entro i limiti di **quella sostenuta nell'esercizio 2022. Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio**

4.3) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto devono contenere le **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, entro i limiti della spesa sostenuta nell'anno 2022 per le medesime finalità. Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio:**

4.4) Divieto di sponsorizzazioni

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;**

4.5) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **effettuano politiche di contenimento relative alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.**

4.6) Spese di formazione

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto **la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione non deve essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2022. Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio**

4.7) Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente

a quanto stabilito per il Comune dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 (comma modificato dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#) e dall'[art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#); successivamente, il suddetto comma è stato modificato dall'[art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124](#) nonché dall'[art. 10, comma 1-bis, D.L.](#)

[30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 giugno 2022, n. 79.](#)), è fatto divieto di attribuire a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza: incarichi di studio e consulenza; incarichi dirigenziali o direttivi; cariche in organi di governo delle società medesime.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui al periodo precedente sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna società. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente della società interessata.

Si riporta l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 e s.m.i.:

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.**

4.8) Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 3, comma 59, della Legge 244/2007, è fatto divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio delle società medesime destinate alla copertura dei danni che amministratori e dipendenti della società potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità nei confronti della società medesima. Si riporta il suddetto art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007:

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Nota: la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative non solo per gli amministratori ma anche per i dipendenti qualora il relativo premio

assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

4.9) Costi organi societari

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia (**art. 11 del D.Lgs. n 175/2016, e s.m. e i. e art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di **amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.**

In ordine ai compensi spettanti, fino all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al citato art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e fermo restando il limite massimo di euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, ove applicabile; ove non applicabile, si tiene comunque conto dei compensi mediamente applicati per società a controllo pubblico della stessa natura riproporzionati all'eventuale carattere pluricomunale della società.

In base a quanto indicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro – Divisione VIII STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE con **Orientamento del 10.06.2019 (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)**, avente ad oggetto *"Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")*", ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- **i compensi**, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali emolumenti variabili**, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla *performance* aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo**, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero invita le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

5) VIGILANZA E CONTROLLO

Le società controllate dovranno dare motivata e documentata evidenza nell'ambito della relazione sulla gestione allegata bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all'articolo

6, comma 4, D.lgs 175/2016:

- delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio;

Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere asseverato dall'organo di controllo della società (Collegio Sindacale) nell'ambito della documentazione allegata al bilancio.

La mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma.

6.) DISPOSIZIONI FINALI

Le seguenti linee di indirizzo dovranno essere recepite dalle società controllate dal Comune di Bitonto con propri provvedimenti, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di competenza e laddove necessario, di contrattazione collettiva di secondo livello.

In ogni caso le società controllate dal Comune devono dotarsi di un modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione tramite accorpamento ed integrazione di strutture organizzative e processi omogenei in grado di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza intermini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Le società controllate, qualora si trovino in condizione di strutturale squilibrio economico, procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale, finalizzata alla correlata riduzione della contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica) e dei relativi costi.

Le presenti linee di indirizzo sono qualificate come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.